COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1006

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1006

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori CUZARI ed altri: Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4903);

GIOIA: Modifica all'articolo 4 della legge 2 aprile 1940, n. 287, relativa all'Ente zolfi italiani (2327) 1006

PRESIDENTE 1006, 1007, 1008, 1009

ALESI 1007

BONTADE MARGHERITA 1007

BRIGHENTI 1007

DI LEO, *Relatore* 1006, 1008

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 1008

ROMUALDI 1007, 1008

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi « pecorino romano » e « pecorino siciliano » verso gli Stati Uniti d'America ed il Canadà (4878) 1011

PRESIDENTE 1011, 1012, 1013

PAG.

BRIGHENTI 1011

CERVONE, *Relatore* 1011, 1012

ROMUALDI 1011, 1013

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* . . . 1012, 1013

Norme sulla elettrificazione delle zone rurali (4699) 1014

PRESIDENTE . . 1014, 1015, 1020, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032

ALESI 1017

BALDANI GUERRA 1032

BIAGGI FRANCANTONIO 1015, 1024, 1028, 1032

BIAGGI NULLO 1018, 1025, 1031

BONTADE MARGHERITA 1015, 1024

CATALDO 1019, 1029, 1030, 1031

CERVONE 1017, 1021, 1025, 1026

HELFER, *Relatore* . 1014, 1020, 1021, 1026, 1027, 1028, 1030

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031

MERENDA 1026

PICCINELLI 1026, 1027

POERIO . 1017, 1023, 1026, 1027, 1030, 1031

ROMUALDI 1019

TEMPIA VALENTA 1026

TITOMANLIO VITTORIA 1016

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Prevenzione degli infortuni causati da fughe di gas negli ambienti domestici (4657);

PAG.

DEGAN ed altri: Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas combustibili negli ambienti domestici (1619);

BIMA: Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas negli ambienti domestici (3562) . . . 1032

PRESIDENTE 1032

CERVONE, *Relatore* 1032

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

GORRERI e GELMINI: Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (3029);

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Interpretazione autentica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (3354) 1032

PRESIDENTE 1032, 1033

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 1032

TITOMANLIO VITTORIA 1032

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1033

Per la fine della IV legislatura:

PRESIDENTE 1033

DOSI 1033

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 1034

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 1034

TITOMANLIO VITTORIA 1033

La seduta comincia alle 9,35.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Amadeo Aldo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che a norma di Regolamento il deputato Poerio del gruppo comunista sostituisce il deputato Granati Feliciano per l'intera discussione del disegno di legge n. 4699.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Cuzari, Di Grazia, Deriu, Molinari e Di Rocco: Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani *(Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato)* (4903); e del deputato Gioia: Modifica all'articolo 4 della legge 2 aprile 1940, n. 287, relativa all'Ente zolfi italiani (2327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Cuzari, Di Grazia, Deriu, Molinari e Di Rocco: « Abolizone del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani » (4903) (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*); e del deputato Gioia: « Modifica all'articolo 4 della legge 2 aprile 1940, n. 287, relativa all'Ente zolfi italiani » (2327).

Il Relatore, onorevole Di Leo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DI LEO, *Relatore*. La proposta di legge n. 4903, dei senatori Cuzari ed altri, disciplina l'abolizione del divieto di importazione degli zolfi e la messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani. Debbo precisare che il suo inserimento all'ordine del giorno va però a tutto merito della responsabilità vigile del Governo.

Il fondamento dell'Ente zolfi infatti, che derivava dai vincoli protezionistici ed autarchici del mercato nazionale, e conseguentemente il conferimento della intera produzione all'Ente (che ne curava il collocamento a prezzo politico) sono stati superati dalla nuova situazione di più ampia circolazione di beni e di persone instaurata dal Mercato Comune. Per cui la stessa Comunità Economica raccomandò lo scioglimento dell'Ente zolfi nel quadro dei nuovi e generali criteri di liberalizzazione.

Il Governo si è pure preoccupato – con l'inserimento nella proposta di legge in discussione di alcuni emendamenti – della sorte dei 40-45 impiegati che dopo lo scioglimento dell'Ente avrebbero perduto il loro posto di lavoro. Per essi sono state escogitate misure particolari, che si concretano nel collocamento in soprannumero presso il Ministero dell'industria. Tuttavia per tale collocamento viene tenuto conto soltanto del titolo di studio e non del servizio prestato, con un danno considerevole alle famiglie – questi lavoratori passerebbero infatti da una indennità mensile di 200 mila lire ad un'altra di

sole 70-80 mila - dal punto di vista economico.

Rimane quindi questa sola preoccupazione; e per risolverla, noi rivolgiamo un invito al Governo perché in prosieguo di tempo - nel corso magari della prossima legislatura - s'impegni a venire incontro alle giuste e legittime esigenze di questo personale.

Per questi motivi e poiché la scadenza immediata della legislatura ci impedisce di modificare - anche minimamente - il testo del provvedimento, anticipo il mio convinto consenso alla approvazione della proposta di legge indicando però la lacuna che ho appena fatto presente e che mi pare quanto mai importante colmare, rispondendo essa ad una esigenza umana da non disattendere. In altro momento avrei potuto anche fare obiezioni per quanto riguarda questo aspetto, ma oggi, non potendo ignorare che l'abolizione del divieto di importazione dello zolfo è un fatto conseguenziale alla espansione delle aree economiche, debbo esprimere il mio parere favorevole a questa proposta di legge.

Rimane, come ho detto, l'altro problema, che affido alla valutazione del Governo, ed eventualmente ad un ordine del giorno che potrebbe essere approvato dalla Commissione. Invito quindi la Commissione a procedere all'approvazione della proposta di legge in discussione, perché le necessità contingenti ci impongono di farlo.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 2327 che il collega Gioia aveva presentato in altro momento, essa risulterà ovviamente assorbita ove la Commissione vorrà procedere all'approvazione del testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

BONTADE MARGHERITA. Concordo con quanto ha detto il relatore, onorevole Di Leo.

Vi è in questa proposta di legge una giusta ed umana preoccupazione: quella della sistemazione del personale che per tanti anni ha operato presso l'Ente zolfi. Però le modalità del trasferimento di questo personale al Ministero dell'industria e commercio sono diverse da quelle in origine previste dai proponenti. Io giustifico anche questo: il Governo nello stabilire le modalità del trasferimento si è reso conto che non si poteva prescindere dal valutare con giustizia i diritti acquisiti dal personale del Ministero dell'industria e commercio, che sono arrivati alla loro attuale posizione attraverso regolari concorsi e normale sviluppo della carriera.

Per me la soluzione trovata è quella buona ed io ringrazio il Governo, sia per averla trovata, sia per aver reperito la copertura del relativo onere finanziario, che mancava totalmente nella propotsa di legge dei senatori Cuzari ed altri.

ROMUALDI. Vorrei chiedere se è stata valutata in pieno la difficoltà cui si andrà incontro, abolendo il divieto di importazione dello zolfo, per il collocamento del nostro prodotto, anche in Italia. Perché, se non vado errato, la nostra produzione di zolfo si effettua a costi enormemente superiori a quella degli altri paesi. Quindi noi dovremmo veder garantita non soltanto la sistemazione del personale, sciogliendo l'Ente zolfi; ma anche sapere se in sede comunitaria esiste qualche clausola - come ne esistono per altri prodotti - che permetta praticamente alla nostra industria zolfifera di sopravvivere; altrimenti la porremmo in una gravissima situazione di disagio rispetto al mercato mondiale. Vorrei - ripeto - sapere se questo aspetto di carattere industriale è stato valutato in modo adeguato.

ALESI. Ho sentito parlare di indennità speciali, nel trasferimento del personale dall'Ente zolfi al Ministero dell'industria e commercio: indennità per adesso di 200 mila lire in conto delle eventuali indennità future. Vorrei qualche chiarimento in merito.

BRIGHENTI. Mi rendo conto che siamo nell'impossibilità di suggerire anche solo un emendamento e dobbiamo approvare la legge così com'è venuta dal Senato.

Vorrei tuttavia rivolgere una domanda all'onorevole Sottosegretario: come mai, mentre si è provveduto alla cessione alla Regione Siciliana del Centro industriale di Terrapelata, per gli altri beni patrimoniali dell'Ente zolfi è stato stabilito soltanto un diritto di prelazione a favore della Regione stessa e dell'Ente minerario siciliano?

Per quanto riguarda invece il personale, dobbiamo tutti concordare che la lettera della legge è alquanto incerta per quanto riguarda la sorte di questi impiegati. Infatti, se le cose restano così, molti di essi perderanno il posto di lavoro, in base cioè alle tabelle, anche se per un anno potranno lavorare secondo quanto stabilito dalla presente proposta di legge.

Quindi la raccomandazione che presentiamo al Governo è proprio quella di provvedere affinché nel quadro di applicazione di questa legge si possa, in avvenire, risolvere la situazione di detto personale, specialmente se si considera che i posti di lavoro vengono a

mancare in una zona della Sicilia in cui s'incide direttamente sulla situazione economica e sociale di tutta la popolazione dell'isola.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, e do la parola all'onorevole relatore per la replica.

DI LEO, *Relatore*. Rispondo subito alla obiezione avanzata dal collega Romualdi. Le miniere di zolfo siciliane che davano il maggior quantitativo per il collocamento e la vendita del prodotto all'Ente zolfi, lavoravano a un costo elevatissimo, e malgrado il blocco protezionistico non erano in condizione di poter affrontare la concorrenza, poiché la diversa strutturazione industriale portava ad una diversa utilizzazione della materia prima. Di qui la costante pesantezza finanziaria dell'Ente zolfi. Adesso però la Regione ha istituito l'Ente chimico minerario e ritiene, attraverso l'ammodernamento degli impianti, di potersi inserire - con l'aiuto tecnico della Comunità Europea - nella concorrenza internazionale e poter quindi svolgere un'attività proficua anche per quanto riguarda la collocazione della manodopera.

ROMUALDI. Si tratta quindi del trasferimento della manodopera da un ente all'altro ?

DI LEO, *Relatore*. No, io direi che l'Ente zolfi italiani chiude perché viene a mancare il motivo della sua istituzione, mentre nell'ambito della Regione siciliana si ritiene di poter dare l'avvio ad un diverso sistema di sfruttamento delle miniere con il possibile collocamento della manodopera. Quindi si tratta di un ente completamente diverso dall'Ente zolfi.

ROMUALDI. Il nuovo ente sarà il proprietario delle miniere ?

DI LEO, *Relatore*. L'Ente chimico minerario sarà il nuovo proprietario e troverà i nuovi modi di utilizzazione del prodotto grezzo.

Per quanto riguarda la richiesta del collega Alesi, sulla differenza delle indennità del personale, debbo dire che la proposta di legge al nostro esame contempla la possibilità di utilizzazione degli impiegati dell'Ente in liquidazione da parte del Ministero dell'industria che li assume come impiegati in soprannumero, i quali però in questo modo vedono ridursi notevolmente le indennità acquisite nei lunghi anni di servizio. Ripeto: questo è proprio il punto per il quale vorrei invitare il Governo a riesaminare - a tempo opportuno - la posizione di questi lavoratori.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Debbo innanzitutto ringraziare l'onorevole relatore per la sua esposizione sistematica, ma precisa. Voglio solo aggiungere che la necessità di arrivare ad una conclusione dell'attività dell'Ente zolfi e della sistemazione del suo personale, è stata una preoccupazione viva da parte del Ministero dell'industria. Tant'è che il Ministero stesso, pur avendo predisposto uno schema di disegno di legge in materia, poiché i termini costituzionali di fine legislatura si avvicinano, attraverso la mia persona sollecitò il Senato a prendere in esame la proposta di legge di uguale contenuto che era stata assegnata alla competenza della IX Commissione del Senato. E ciò con l'intesa che il Governo avrebbe presentato degli emendamenti in modo da dare una strutturazione più organica al disegno di legge del senatore Cuzari. È quindi per questo motivo che il Governo ha sollecitato il Senato e si è giunti alla formulazione presente, che, allo stato, mi sembra la migliore possibile. In questo modo infatti il personale viene comunque ad essere sistemato, anche se con l'inconveniente cui accennava poco fa il relatore.

Oggi questo personale è un pò in balìa degli eventi, tanto è vero che sono giunte premure da ogni parte affinché si pervenisse ad una sua sistemazione. Ora, tale sistemazione l'abbiamo trovata presso il Ministero, in soprannumero però, per non turbare l'armonia dei quadri e per non creare altri problemi di equità verso il personale di ruolo. Credo quindi che sia stata realizzata la migliore soluzione possibile.

All'osservazione dell'onorevole Romualdi ha già risposto il relatore. Noi siamo largamente tributari dell'estero per lo zolfo, e lo sfruttamento delle nostre miniere dobbiamo cercare di realizzarlo attraverso il nuovo Ente minerario regionale. Ovviamente il Governo farà il possibile per salvaguardare gli interessi di questo settore dell'industria mineraria.

Per quanto riguarda, invece, la preoccupazione sottolineata dall'onorevole Brighenti, vorrei dire che essa non ha ragion d'essere poiché la tabella allegata alla proposta di legge sancisce l'inserimento nell'amministrazione dello Stato di 43 unità, che sono quelle che resterebbero senza lavoro al momento della liquidazione dell'Ente zolfi. E siccome l'articolo 6 stabilisce che l'assunzione e l'inquadramento del personale nelle singole categorie indicate nella tabella allegata sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo, posso assicurare che tutte le 43 unità sono

da considerarsi ormai ammesse nei ruoli in soprannumero. Tanto è vero che era sorta questione, tra il Tesoro e il Ministero dell'industria, se inserire un numero maggiore di elementi nella categoria III della tabella; però alla fine ci siamo accorti che per questo occorreva il titolo di studio, e allora le unità della categoria IV, che inizialmente erano 5, sono diventate 12, e sono diminuite quelle della categoria III. Come vede, le cose sono state fatte in modo che, dopo l'approvazione della legge, tutto sia rapidamente sistemato.

E ancora vorrei dire, per quanto riguarda la cessione a titolo gratuito alla Regione siciliana del Centro industriale di Terrapelata, che non è stato ritenuto equo che tutti gli altri beni patrimoniali dell'Ente seguissero la stessa sorte. Ad ogni modo, se la Regione lo desidera, potrà entrarne in possesso attraverso l'esercizio del suo diritto di prelazione, a parità di prezzo.

Ritengo che il Ministero dell'industria abbia fatto tutto quanto era possibile per dare alla pratica una sistemazione organica e giusta; e, dato che l'approvazione di un qualsiasi emendamento, anche di scarsa importanza, significherebbe il rinvio della legge al Senato, con conseguenze facilmente immaginabili data l'imminenza della fine della legislatura, a nome del Governo mi permetto di chiedere l'approvazione del provvedimento così come è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, assumendo come testo base quello trasmesso dal Senato. Ne do lettura, avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano previsto dal protocollo III annesso all'Accordo finale di lista G del 2 marzo 1960 degli Stati membri della Comunità Economica Europea, la vendita degli zolfi fusi, degli zolfi di recupero, dei concentrati di minerale di zolfo e degli zolfi filtrati prodotti nel territorio nazionale è libera ed è abolito il divieto di importazione degli zolfi di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, Tabella *A*, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498, e alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.

(*È approvato*).

ART. 2.

Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente l'Ente zolfi italiani, di cui alla legge 2 aprile 1940, n. 287, e successive modificazioni, è posto in liquidazione ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

(*È approvato*).

ART. 3.

È autorizzata la cessione a titolo gratuito del Centro industriale di Terrapelata (Caltanissetta) dell'Ente zolfi italiani alla Regione siciliana.

Le modalità della cessione saranno stabilite con apposita convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero del tesoro e la Regione siciliana, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli altri beni patrimoniali dell'Ente zolfi italiani siti in Sicilia la Regione siciliana e l'Ente minerario siciliano hanno diritto di prelazione, a parità di prezzo, nell'acquisto dei beni stessi.

Il diritto deve essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del prezzo determinato per la alienazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'Ente zolfi italiani cessa alla fine del terzo mese successivo a quello della messa in liquidazione dello stesso ai sensi del precedente articolo 2.

Per le esigenze della gestione di liquidazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere trattenuto in servizio per la durata non superiore a un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato, il personale strettamente indispensabile.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio alle dipendenze dell'Ente zolfi italiani da almeno tre anni, può chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei

limiti numerici e per le singole categorie indicate nella allegata tabella.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'Ente zolfi italiani anche dopo la presentazione della domanda di assunzione e fino al termine indicato nel precedente articolo 4, primo comma.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale è accertata da apposita Commissione istituita presso la Direzione generale degli affari generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'assunzione e l'inquadramento nelle singole categorie indicate nella tabella allegata sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo. Per l'inquadramento nella categoria IV si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti del personale che svolga da almeno tre anni mansioni di agente tecnico o usciere o equiparate o superiori.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente articolo 4.

(*È approvato*).

ART. 7.

Al personale assunto ai sensi del precedente articolo 5 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32, e alla legge 6 dicembre 1966, n. 1077.

(*È approvato*).

ART. 8.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 4 potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per qualifiche iniziali dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purché sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di età.

Nei concorsi per titoli presso le pubbliche Amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'Ente zolfi italiani sarà valutata, come titolo, l'anzianità maturata nel servizio medesimo.

(*È approvato*).

ART. 9.

Al personale dell'Ente zolfi italiani che abbia presentato la domanda di assunzione prevista dal precedente articolo 5 e non consegua l'inquadramento nelle categorie indicate nella tabella allegata è corrisposta, in aggiunta alla indennità di anzianità, una indennità pari a tre mensilità della retribuzione o della paga e di ogni altro compenso di carattere continuativo.

(*È approvato*).

ART. 10.

All'onere derivante dall'assunzione del personale dell'Ente zolfi italiani alle dipendenze delle Amministrazioni statali, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1968, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante, nell'anno stesso, dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

TABELLA

PERSONALE IN SERVIZIO
PRESSO L'ENTE ZOLFI ITALIANI

Personale di categoria I-*b*	n. 5
Personale di categoria II	» 17
Personale di categoria III	» 9
Personale di categoria IV	» 12
TOTALE . . .	n. 43

(*È approvata*).

La proposta di legge n. 4903 sarà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi « pecorino romano » e « pecorino siciliano » verso gli Stati Uniti d'America ed il Canadà (4878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4878: « Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi "pecorino romano" e "pecorino siciliano" verso gli Stati Uniti d'America ed il Canadà ».

Il relatore, onorevole Cervone, ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE, *Relatore*. Premetto che il nostro Governo è giustamente preoccupato per l' andamento dell'interscambio in generale con il Nord America ed il Canada, ed in particolare per la esportazione del pecorino sardo e romano.

Poiché questo prodotto ha una discreta incidenza sulla bilancia commerciale, il Governo si è fatto appunto promotore di questo disegno di legge che intende ovviare agli inconvenienti manifestati negli ultimi tempi circa questo settore di esportazione.

Il provvedimento, al primo articolo, definisce le caratteristiche ed i requisiti del prodotto (bisognerà a questo articolo apportare una correzione, puramente formale, che riguarda il numero del decreto del Presidente della Repubblica citato, modificandolo in 1296: evidentemente si tratta di un errore di stampa perché sullo stampato è venuto fuori il numero 1269).

Con il secondo articolo vengono a essere determinate le indicazioni e le specificazioni cui gli importatori dovranno attenersi nell'esportazione onde evitare gli inconvenienti che oggi si lamentano e che hanno fatto scadere sul mercato internazionale questo nostro caratteristico prodotto.

All'articolo 3 si fissano i documenti necessari per la vendita del prodotto. Fermo il concetto che ogni partita deve essere accompagnata dal documento di vendita, si stabilisce che l'Istituto per il commercio con l'estero è autorizzato a compiere gli accertamenti necessari per il rilascio dei documenti richiesti (articolo 4); all'articolo 5 viene determinato un onere per i produttori di 8 lire al chilo che permetterà il ristorno all'ICE per le spese relative a questo servizio. All'articolo 6 si stabiliscono le penalità per i contravventori di queste norme; l'articolo 7 fissa infine il termine di sei mesi, concesso ai produttori, per smaltire le scorte giacenti di prodotto che non corrispondono ai requisiti stabiliti con il presente disegno di legge.

Ritengo che questo provvedimento possa essere accolto, anche perché ratifica disposizioni già concordate con le organizzazioni interessate, e ne raccomando perciò l'immediata approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMUALDI. Io desidero una spiegazione per quel che riguarda la spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 5. Lo scopo di questo disegno di legge è di facilitare l'esportazione del pecorino, che è diminuita e che trova difficoltà di collocazione nei mercati esteri. Le difficoltà derivano indubbiamente anche dal prezzo e quindi io non capisco come in un disegno di legge come questo possa essere previsto un aumento di 8 lire al chilo che certamente aggraverà il prezzo del prodotto.

BRIGHENTI. Vorrei fare una domanda al Relatore: qui si parla di pecorino siciliano e di pecorino romano, ma il pecorino che viene dalla Sardegna presenta tutti i requisiti richiesti e allora perché non viene ugualmente tutelato?

CERVONE, *Relatore*. Il pecorino sardo è incluso merceologicamente nel pecorino romano.

BRIGHENTI. Mi sembra comunque che l'eccezione sollevata dal collega Romualdi sia fondata. Ci troviamo infatti in una situazione di difficoltà ed io non so se tali difficoltà sono pure dovute al fatto che il prodotto non presenta più le caratteristiche del passato. Si fa riferimento, per spiegarle, alla concorrenza della Grecia ed al regime protezionistico instaurato negli Stati Uniti. Dobbiamo quindi dedurre che esse dipendono anche da motivi economici: ma allora quando coloro che producono il pecorino devono pure affrontare una serie di pratiche burocratiche che portano ad un aumento del prezzo di 8 lire al chilo ed inoltre devono anche provvedere al cambiamento dei contenitori, a me pare che con questo articolo 5 si aggrava ulteriormente la situazione dei produttori e dei consumatori per l'aumento del prezzo. Esprimo quindi la mia preoccupazione su questo particolare aspetto del disegno di legge, invitando la Commissione ad una approfondita riflessione sullo stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro collega avendo chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e dò la parola al Relatore e al rappresentante del Governo per la replica.

CERVONE, *Relatore*. Le osservazioni che i colleghi Romualdi e Brighenti hanno avanzato a proposito della maggiore spesa cui andrebbe incontro il produttore, mi pare non tengano conto della necessità di adeguare il nostro prodotto alla aumentata concorrenza in campo internazionale. Quando infatti si dice che si va incontro a maggiori spese per il rinnovo dei contenitori e per l'accertamento della qualità, non si tiene conto del fatto che tali spese dovranno appunto assicurare e garantire la nostra produzione, in quanto tali garanzie sono richieste dai Paesi importatori.

Quindi l'aumento di spesa più che danneggiare la produzione la dovrebbe favorire, essendo il miglioramento della qualità condizione essenziale per il piazzamento del prodotto.

Per quanto riguarda l'onere aggiuntivo delle 8 lire al chilo stabilito all'articolo 5, esso deve servire a pagare il servizio che l'ICE presterà a favore dei produttori. Questo servizio dovendo fra l'altro essere periferico – espletato quindi in uffici dislocati nei luoghi di produzione – deve trovare una propria copertura finanziaria in modo da risultare funzionale e autosufficiente.

D'altra parte, come ho già detto nella mia relazione, le categorie interessate sono quelle che maggiormente auspicano questo provvedimento e non hanno avanzato nessuna riserva sull'onere delle 8 lire.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Ringrazio l'onorevole Cervone per la sua relazione a questo provvedimento, del resto assai semplice, e per la sua raccomandazione di immediata approvazione.

Esso trae origine dal fatto che le categorie interessate hanno dovuto registrare una diminuzione nella vendita del prodotto proprio nei due mercati tradizionali: gli Stati Uniti ed il Canada. Nel corso del 1966 la diminuzione delle esportazioni è ammontata a diecimila quintali, sicché oggi la nostra esportazione verso quei paesi è ridotta a 9 mila quintali, e noi ci proponiamo di mantener fermo almeno questo quantitativo.

A questo scopo è stato introdotto, con il presente disegno di legge, il sistema del controllo che già per un altro settore – quello degli ortofrutticoli – ha dato buoni risultati, con la determinazione delle molte caratteristiche, oltre quelle già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1296 del 30 ottobre 1955, da rispettare perché esse corrispondono al gusto dei consumatori degli Stati Uniti e del Canada.

È stato fatto rilevare che l'aggiunta di un onere di 8 lire al chilogrammo, evidentemente più che incoraggiare e facilitare questa esportazione, la rende più difficile. Debbo rilevare a questo proposito che la maggiorazione di 8 lire è stata concordata con le associazioni di produttori interessate; e che per quanto riguarda l'altra spesa che dovrebbero sopportare gli operatori in genere, quella dei contenitori, l'articolo 7 del disegno di legge prevede che, in deroga alle disposizioni della legge in proposito, per sei mesi possono essere utilizzati quei contenitori di altro tipo che risultino già a disposizione degli stessi operatori.

Per quanto attiene alla questione del pecorino romano e non di quello sardo, si tratta di un problema di nomenclatura cui ha già risposto l'onorevole relatore. Desidero anzi aggiungere che il provvedimento è predisposto proprio per favorire l'economia sarda, perché quando si pensa al pecorino l'idea corre subito a quello prodotto in Sardegna: però anche per questa produzione la dizione ufficiale è « pecorino romano ».

Non credo di dover aggiungere altro, a quanto ho detto, se non raccomandare l'approvazione del provvedimento, che, sia pure con una maggiore spesa, mira ad evitare ogni ulteriore diminuzione delle nostre esportazioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Do lettura dei primi quattro, avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessun collega avendo chiesto di parlare, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ferme restanti le caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, per il formaggio pecorino romano e per il formaggio pecorino siciliano, il formaggio pecorino romano destinato alla esportazione verso gli Stati Uniti d'America ed il Canadà deve possedere altresì i requisiti indicati nella tabella annessa.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sui contenitori del prodotto di cui allo articolo 1 devono essere apposte, con caratteri chiari, le seguenti indicazioni:

a) il nome e la ragione sociale e la sede legale dell'esportatore;

b) il peso netto e lordo espresso in chilogrammi;

c) precisazioni, anche in lingua estera, dalle quali risulti che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano fabbricato in Italia, prodotto con latte di pecora.

È consentito l'uso di una sigla in sostituzione dell'indicazione di cui alla lettera *a*). A richiesta dell'importatore è altresì consentito indicare il peso oltre che con il sistema di cui alla lettera *b*) anche in libbre ed once. È inoltre ammessa l'indicazione di altre eventuali precisazioni richieste dall'importatore.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le fatture, le polizze di carico e gli altri documenti relativi alla vendita del prodotto debbono recare il nome o la ragione sociale del fornitore e speditore, la precisazione che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano e tutte le indicazioni atte ad individuare la partita cui si riferisce il documento stesso.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'accertamento dei requisiti stabiliti per i formaggi indicati all'articolo 1 destinati all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America ed il Canadà è effettuato dall'Istituto nazionale per il commercio estero secondo le modalità determinate con decreto del Ministro per il commercio estero, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

« Per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge l'Istituto nazionale per il commercio estero percepisce dalle ditte esportatrici un contributo di lire 8 per ogni chilogrammo di formaggio sottoposto a controllo ».

Comunico che il collega Romualdi ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 5, facendo seguito a quanto già preannunciato nel corso della discussione generale.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Vorrei chiarire all'onorevole Romualdi che il contributo di cui all'articolo 5 è necessario per rimborsare l'ICE delle spese cui esso va incontro a seguito della presente legge, per attrezzarsi di personale tecnico in grado di effettuare i prescritti controlli.

ROMUALDI. Io sono contrario a tutti questi balzelli particolari. Lo Stato ha un suo bilancio generale e deve provvedere a sue spese a tutti questi adempimenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5 nel testo del disegno di legge: ove esso fosse approvato s'intende automàticamente respinto l'emendamento soppressivo presentato dal collega Romualdi.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi e alla Tabella. Ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione, non essendo stati su di essi presentati emendamenti.

ART. 6.

Chiunque, in violazione delle norme della presente legge, spedisca all'estero formaggio pecorino romano e formaggio pecorino siciliano sottraendoli al prescritto controllo, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(*È approvato*).

ART. 7.

È concesso un termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento, da parte dei fabbricanti, degli imballaggi (casse e cartoni) non conformi alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

TABELLA

1) PEZZATURE:

Non inferiore a chilogrammi 10 per forma (tollerato il 10 per cento di forme non inferiori ai chilogrammi 9 per partita). Le forme devono essere bene acciglìate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a centimetri 18. La crosta deve risultare liscia senza frizzature e focature.

Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scalzo gonfio.

2) PASTA:

a) *aspetto*: la pasta deve essere bianca, con tolleranza di un leggero color pagliarino, grassa, compatta e di buon odore.

Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigie, gialle).

b) *consistenza*: la pasta deve essere compatta ed il cannello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. È ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purché in pasta chiara e grassa.

Non sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile e mantecata, oppure con occhiatura molto grassa e/o piccola e diffusa.

3) AROMA E SAPORE:

a) *aroma*: caratteristico, fragrante, gradevole;

b) *sapore*: piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla elettrificazione delle zone rurali (4699).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4699: « Norme sulla elettrificazione delle zone rurali ».

Come gli onorevoli colleghi hanno visto, detto disegno di legge è all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede legislativa, dopo che esso ci era stato assegnato, in un primo tempo, in sede referente; ciò significa che sono state umanimamente superate le riserve che precedentemente, da parte di qualche gruppo, erano state avanzate circa il deferimento del provvedimento alla sede legislativa, unico modo perché esso potesse esser approvato prima del termine della legislatura.

Il relatore, onorevole Helfer, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

HELFER, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha come oggetto l'elettrificazione delle zone rurali.

Il tema non è nuovo nella nostra legislazione: anzi direi che è piuttosto antico dato che esso venne già trattato discutendo della legge della montagna, per esempio, del Piano verde, della proroga e rinnovazione della Cassa del mezzogiorno, e, non molto tempo fa, anche del Piano quinquennale di sviluppo. Tutte queste leggi hanno effettivamente, seppure parzialmente, contribuito a fornire di elettricità molte zone che ne erano prive, in una percentuale che tuttavia lascia ancora non allacciati vasti territori e qualche grosso nucleo abitato.

Quando iniziammo l'esame di questo disegno di legge in sede referente rilevai che sono passati molti anni dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica senza che molto sia stato fatto per conseguire uno degli scopi stessi della nazionalizzazione, cioè l'estensione della elettrificazione alle zone rurali. Per la verità, dobbiamo però considerare il fatto che l'ENEL avrebbe dovuto svolgere un'ampia indagine in questo campo per predisporre un intervento di carattere nazionale. Essa è stata effettuata e pubblicata nel 1966, ed ha permesso di calcolare il numero dei cittadini che ancora non usufruiscono di questo servizio essenziale. Si tratta di circa 1,7 milioni di abitanti, di cui poco più di un milione residenti in nuclei abitati, ed il rimanente residente in case disperse ed abitate anche stagionalmente.

Accentrando la nostra attenzione agli abitanti raccolti in nuclei ancora privi di energia elettrica, risulta che la spesa necessaria per fornire l'energia elettrica a questo primo milione di abitanti è di circa 105 miliardi. Resterebbe ancora scoperto dal servizio meno di mezzo milione di persone abitanti in case sparse in zone periferiche, montane o collinari.

È evidente che un impegno di questo genere, che comporta tanta spesa, non può essere valutato soltanto sotto il profilo economico. Qui si tratta infatti di porre in essere un esperimento di carattere eminentemente sociale ed umano. Vi sono per altro, in questo esperimento, implicazioni microscopiche e macroscopiche. Microscopiche nel senso indicato tempo fa dal collega Alesi, e cioè che l'elettrificazione rurale favorirebbe enormemente la meccanizzazione dell'agricoltura. Ma ci sono gli aspetti macroscopici che noi non possiamo assolutamente disattendere: se si considera il deflusso della popolazione montana e collinare in cerca di urbanizzazione, non si possono ignorare gli oneri di spesa che essa comporta per strutture ed infrastrutture; oneri che compenserebbero, abbondantemente, lo sforzo richiesto per porre in condizione di abitabilità la collina e la media montagna.

Quando nel 1954, io fui relatore del bilancio dell'Agricoltura – ed allora l'esame dei

bilanci veniva introdotto con una relazione amplissima - mi provai ad effettuare un piccolo calcolo dell'onere che ricadeva sulla comunità per ricevere, nelle zone urbane, le decine di migliaia di contadini abitanti la collina e la montagna che scendevano a valanga verso il piano e le città. E sostenni, in quell'occasione, la tesi che la comunità aveva tutto l'interesse a spendere qualcosa anche a fondo perduto, perché questo moto - ormai iniziato ed inarrestabile - avvenisse non con la forza di una frana, ma potesse essere contenuto ed equilibrato.

Quindi, vorrei dire al collega Biaggi Francantonio - che dal punto di vista economico aveva fatto delle osservazioni esatte - che non possiamo non tenere conto delle componenti che si rivelano sempre più importanti per l'urbanizzazione: dalle circonvallazioni necessarie, alla espansione della rete urbanistica, delle fognature e dei telefoni; se cioè attraverso questi mezzi noi riusciremo ad impedire la degradazione economica delle popolazioni della collina, della bassa e media montagna, e della pianura, incentivando quel *comfort* che ormai tutta l'umanità desidera, faremo un'azione intelligente anche dal punto di vista economico.

Tenuto conto di queste premesse, il programma che questo provvedimento si prefigge è quello di elettrificare nell'arco di sette anni le zone non ancora allacciate ed i centri abitati per un totale di 1 milione e trecento mila persone. Questi nuclei sono disposti soprattutto nelle regioni appenniniche del Centro Italia, nel Meridione e nelle isole, anche se non mancano zone del Settentrione.

Il disegno di legge in discussione tiene presente anche gli interventi previsti allo stesso fine dal Piano verde e dalla Cassa per il mezzogiorno, per il settore specifico di investimenti, tenuto conto che - se non erro - almeno la Cassa per il mezzogiorno opera soltanto in seno ai comprensori di bonifica; considerato poi che attraverso il Piano verde si dovrebbero investire 47 miliardi e mezzo in queste operazioni, e che qualche altro miliardo sarà investito senz'altro dalla Cassa per il mezzogiorno nei diversi comprensori, (con una spesa totale di 105 miliardi circa), questo disegno di legge stanzia, suddividendoli in un arco di tempo che va dal 1967 al 1973, 56 miliardi e 250 milioni. Più nel dettaglio: tre miliardi sono a carico del bilancio 1967, e gli altri 7 miliardi sono a carico degli esercizi che vanno dal 1968 al 1973. Tutto sommato, quindi, arriveremo ad una cifra vicina ai 105 miliardi calcolati nell'indagine ENEL. Questi miliardi vengono spesi per la maggior parte dallo Stato, mentre l'ENEL vi contribuisce con il 5 per cento dell'intera somma di 56 miliardi.

Non ho altro da aggiungere come introduzione generale, ma penso di interpretare il pensiero di tutti i colleghi, affermando di prevedere una non difficile approvazione di questo disegno di legge che è da lungo tempo atteso dalle popolazioni interessate. In questo momento è infatti indispensabile non soltanto assolvere a determinati servizi essenziali alla vita umana, ma fornire anche quella frangia di *comfort* di cui già godono le popolazioni della pianura e della città.

Per tutte queste ragioni micro e macroeconomiche, io invito gli onorevoli colleghi a voler dare il loro consenso all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONTADE MARGHERITA. Sono confortata da quanto ci propone questo disegno di legge: il suo scopo è infatti quello di portare l'energia elettrica nelle zone rurali e particolarmente nelle zone del Meridione e dell'Italia insulare, le cui popolazioni ancora si fanno luce con il lume a petrolio. Sono anche confortata perché questi centri rurali, e i gruppi di case sparse a decine su colline e montagne, potranno finalmente fruire dell'energia elettrica per scopi agricoli, e quindi come dice la Relazione al disegno di legge, di quelle infrastrutture indispensabili allo sviluppo dell'economia agricola.

Desidero tuttavia porre una domanda all'onorevole relatore ed al rappresentante del Ministero dell'industria: vorrei cioè sapere se attraverso l'indagine effettuata si sono potuti già stabilire i tempi di applicazione graduale della legge; ed ancora perché nel Comitato, previsto all'articolo 1, che dovrà esaminare i progetti di attuazione, non è considerata la possibilità dell'inserimento di un rappresentante designato dagli Enti di sviluppo agricoli in attività in alcune zone del nostro Paese. E proprio per realizzare questo inserimento io vorrei proporre all'articolo 2 un emendamento. Ritengo infatti indispensabile che un rappresentante di detti enti entri a far parte del Comitato previsto dalla legge.

BIAGGI FRANCANTONIO. Vorrei completare quanto ho già avuto occasione di dire nella seduta in cui abbiamo discusso questi problemi in sede referente.

Il problema della elettrificazione rurale è vecchio di 20 o 30 anni almeno. Esso è complesso; e quel che io ricordo in proposito sono gli sforzi compiuti per reperire i contributi

per gli impianti rurali. Fin da allora noi delle società private sostenevamo che l'elettrificazione quasi integrale si sarebbe potuta effettuare solamente attraverso il contributo dello Stato.

Quindi, nessuna prevenzione, da parte nostra, sul provvedimento in sé stesso; ma una certa preoccupazione a procedere con cautela, dato che in merito a questi impianti non è ancora stato rilevato con precisione un elemento importantissimo quale quello dei costi. Noi non discutiamo né il contributo da concedere all'ENEL, ne quelli da assicurare sulla parte dell'impianto che giunge fino all'utente. Ritengo che almeno nei conteggi dell'ENEL sia stata tenuta presente questa limitazione, questa distinzione, in quanto negli impianti non c'è soltanto da calcolare il costo per portare l'energia all'utente, ma c'è anche un costo supplementare – che deve essere sopportato dall'utente stesso – degli impianti interni. Come pure l'utente deve sopportare il costo degli apparecchi utilizzatori, che costituisce una frazione notevole del costo totale (15-20 per cento).

Taluni di questi utenti hanno le possibilità per sopportare questi costi supplementari, però la grande massa, che vive in case isolate in montagna, difficilmente dispone dei mezzi per installare degli impianti utilizzatori di una certa consistenza, e spesso si limita ad una sola lampadina. Ecco perché sosteniamo che in questo provvedimento debba prevalere un criterio prudenziale di gradualità, appunto perché il reddito di queste utenze non copre nemmeno le spese di manutenzione.

Secondo noi, quindi, bisogna procedere con una certa cautela su questa strada, e lasciare ai tecnici dell'ENEL il compito di valutare di volta in volta, e sulla scorta della loro esperienza, la possibilità di realizzare tali impianti rurali.

Un'altra considerazione. Mentre ai nostri tempi, quando si dovevano eseguire impianti straordinari, si ricorreva alle imprese private, l'ENEL, per legge e per motivi di organizzazione interna, deve assumere tutto il personale necessario per eseguire il lavoro in proprio. Quindi, all'estensione degli impianti corrisponde un aumento della spesa per l'ENEL per carico di personale. Una delle norme costanti che dovremmo perciò seguire è quella di disporre, negli stanziamenti, una riserva a favore dell'ENEL, in modo che l'Ente non abbia a sopportare gli oneri crescenti di personale.

Perché il mio gruppo aveva sollevato delle riserve al provvedimento? Noi avevamo in discussione, fino a qualche giorno fa, i bilanci dell'esercizio in corso, mentre il Governo, che doveva anche risolvere il problema della pensione ai combattenti, per trovare i 75 miliardi di spesa che comportava tale pensione, non sapeva far di meglio che prorogare il sovrapprezzo sulla benzina con un gettito di 180 miliardi.

Noi del gruppo liberale, abbiamo invece sostenuto che i 75 miliardi per le pensioni il Governo li avrebbe potuti reperire da questa legge, ovvero dal capitolo 5381 dello stato di previsione del Tesoro. Comunque, il bilancio è stato ormai approvato; quindi è caduta la nostra pregiudiziale sul passaggio in sede legislativa di questo disegno di legge.

Noi però tuttora riteniamo di non dover dare indicazioni all'ENEL in questa sede, salvo quella di procedere a gradi incominciando dai centri abitati, dove è più facile che si avvii lo sviluppo economico. Proporrei invece di ridurre la spesa, prevista in 12.741 milioni, indicata nella tabella annessa alla relazione sulla elettrificazione rurale, anche perché io ritengo che non si debba aumentare troppo il conseguente carico per il personale all'ENEL. Quindi, una certa prudenza anche negli stanziamenti.

Io credo che oggi potremmo arrivare a proporre uno stanziamento di 15 miliardi con la raccomandazione di allacciare immediatamente i nuclei ed i centri abitati. Comunque vorrei sentire anche il pensiero del Governo, a proposito della richiesta avanzata dal nostro gruppo, di una riduzione dello stanziamento: sembra infatti inutile disporre stanziamenti, quando gli stessi non possono essere utilizzati per mancanza di personale.

TITOMANLIO VITTORIA. Il disegno di legge oggi in discussione è tanto importante che io non posso non essere meravigliata per il fatto che esso giunge all'esame della Commissione nella sua ultima seduta. Secondo me, questo disegno di legge meritava un migliore approfondimento da parte degli onorevoli colleghi. Per quanto attiene all'articolo 3, io riconosco che effettivamente bisognerà aiutare gli utenti per l'allacciamento, però vorrei distinguere in certo modo l'utente in quanto abitante e l'utente in quanto attività.

Un altro rilievo: non ho ancora capito qual'è in questo caso la funzione dell'ENEL, è cioè una funzione esclusivamente esecutiva o di finanziamento? Perché io ricordo che quando fu approvato il disegno di legge per la nazionalizzazione dell'ENEL, fu detto che uno dei motivi fondamentali della stessa era quello di estendere i benefici della

elettrificazione soprattutto alle zone rurali. Perciò sono molto meravigliata di una cosa: come mai l'ENEL che aveva predisposto a suo tempo, nella convenzione fatta con tutte le altre imprese, la elettrificazione di alcuni territori, veda limitato il suo onere finanziario al solo 20 per cento della spesa totale: se cioè si tratta di un compito esecutivo e tecnico, bisogna dire che a suo tempo la nazionalizzazione fu opportuna, però allora non vedo lo scopo di questa ridotta percentuale, cioè dell'80 per cento a carico dello Stato e solo del 20 per cento a carico dell'ENEL.

ALESI. Sono consapevole dell'importanza del provvedimento sia per quanto riguarda le esigenze sociali che per quanto concerne lo sviluppo dell'economia agricola. Però – come del resto ha già detto il collega Biaggi Francantonio – le cifre esposte dal Relatore ci lasciano piuttosto perplessi, soprattutto circa le dimensioni del problema. Si deve infatti pensare che l'elettrificazione rurale comporta circa 25 capitoli di spesa; e che il costo complessivo dell'opera sarà certamente superiore ai 250 mila milioni. Bisognerà inoltre considerare l'impossibilità per molte famiglie di sostenere la spesa per l'impianto interno. E, proprio per questo, desidero raccomandare al Governo e ai colleghi di tentare tutte le riduzioni possibili.

CERVONE. A me pare che questo disegno di legge presenti diversi aspetti positivi. Innanzitutto diciamo che l'ENEL – istituito per volontà del Parlamento nel 1963 – nel giro di appena tre anni ha approntato uno studio completo che ci consente oggi di effettuare la valutazione che stiamo facendo.

La seconda questione che io apprezzo è che il Governo, a parte gli altri meriti, con questo disegno di legge, continua, anzi accentua, la realizzazione del Programma quinquennale di sviluppo, nel cui ambito va appunto inquadrato il presente disegno di legge. Non sto a discutere sul problema dei costi, perché credo che il Relatore e il rappresentante del Governo potranno rispondere ampiamente, mi pare tuttavia ovvio che una realizzazione di questo tipo debba prevedere una graduale espansione, dai nuclei ai maggiori centri abitati.

Vorrei invece domandare al rappresentante del Governo se l'articolo 7, in cui si stabilisce l'esclusione dai benefici di questa legge delle opere di elettrificazione interessanti i comprensori irrigui, non possa portare per determinate aziende agricole ad una sfasatura in quanto non coordinato con la legge per la Cassa per il Mezzogiorno che prevede il riconoscimento di determinati comprensori irrigui. Ora, se dovesse accadere che in uno stesso comprensorio una parte sarà elettrificata a spese della Cassa per il Mezzogiorno ed un'altra sui fondi predisposti da questa legge, si potrebbe correre il rischio che la sfasatura di cui ho parlato poco fa si verifichi anche in sede politica di determinazione degli obiettivi di questa legge.

POERIO. Ringrazio il Presidente per avermi concesso la parola e mi scuso se posso sembrare un intruso in questa Commissione.

Io mi sono occupato del problema in esame nella mia veste di dirigente contadino e quindi sono venuto a formulare alcuni rilievi al disegno di legge. Per prima cosa vorrei dire che non si può essere contrari *sic et simpliciter* ad un piano così come viene proposto e del resto chi parla aveva già preparato un progetto di legge di questo tipo e solo la fine della legislatura ha impedito che esso fosse presentato dalla mia parte politica. Non si può quindi essere contrari in principio a questo provvedimento, anche se poi dovrò presentare alcune osservazioni critiche nel merito. Dico subito che discutendosi *ad horas* il progetto sul finire della legislatura, non posso non rilevare quel certo sapore elettoralistico che il disegno di legge viene ad assumere.

Su un punto dobbiamo trovarci d'accordo: non si tratta di un progetto organico, lo ha rilevato lo stesso Relatore, dal momento che non tiene conto dei vari investimenti connessi ad altre leggi, come quella per la montagna ed altre ancora.

Dirò subito che il problema tuttavia sussiste e in modo rilevante, preminente; e il primo riferimento, secondo me, va fatto nel contesto generale del progresso economico nazionale sotto un duplice aspetto, quello dell'esistenza del Piano di sviluppo economico, e quello del confronto con gli altri Paesi del Mercato comune.

L'appartenenza al Mercato comune mi stimola a citare alcune cifre dell'elettrificazione negli altri Paesi del MEC. La Francia, per esempio, è ad un livello del 91 per cento in fatto di allacciamenti rurali. La stessa Germania federale pare che arrivi, in questo campo, al 98 per cento. La legge che viene ora sottoposta alla nostra approvazione pone quindi in evidenza questo problema per l'Italia dove, secondo i dati forniti dal Relatore, 1.700.000 abitanti ancora mancano dell'energia elettrica; e anche quando l'ENEL avrà provveduto agli impianti necessari, con una spesa di oltre 100 miliardi, ancora mezzo

milione di abitanti risulterà privo di energia elettrica.

Posta su questo piano la questione, è chiaro che l'attuale intervento – e quindi la legge – vanno secondo me riveduti e ciò per motivi molto concreti.

Anzitutto le zone interessate sono quelle montane e collinari. Gli italiani che abitano tali zone sono circa i due quinti della popolazione totale della Repubblica. Ora, mentre si sta verificando questo vero e proprio franamento di popolazione, questa corsa dalla montagna verso la pianura, non è possibile non inquadrare questo problema nella visione organica della difesa del suolo, che include la sistemazione idrologica, la viabilità, e gli altri servizi che si sono imposti all'attenzione del Paese durante il dibattito sulle recenti alluvioni.

Ebbene, le popolazioni rurali hanno assolutamente bisogno – se se ne vuole rinnovare le condizioni di vita – della presenza dell'energia elettrica, e la precedenza deve essere estesa a tutti i centri abitati, e questo nel quadro di un piano di assetto territoriale, al fine di realizzare la difesa del suolo; in una visione urbanistica che, secondo me, è indispensabile formulare sulla distribuzione della nostra popolazione.

A mio avviso, se si vuole avere una visione esatta del problema, non si può prescindere dall'esistenza di altri provvedimenti (leggi per il Mezzogiorno, Piano verde n. 2, ecc.) coi quali questo provvedimento deve essere coordinato, come sarebbe stato indicato nella proposta di legge da noi preannunciata, la quale prevedeva una spesa che non fosse inferiore ai 200 miliardi. Nel provvedimento in discussione, i mezzi a disposizione sono alquanto inferiori a questa cifra; di qui la necessità di esaminare a fondo i singoli articoli, e di stabilire il loro coordinamento con gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, del Piano verde n. 2 e dello stesso ENEL, in una specie di nuova bonifica integrale nel senso più largo della parola.

Comunque, il problema va posto in relazione a due altri aspetti. Uno è quello indicato dalla collega onorevole Bontade Margherita; l'altro riferimento, a mio avviso, va subito fatto con le Regioni. Secondo me bisogna prima inquadrare il problema nelle rispettive competenze degli Enti di sviluppo agricolo, delle province ed anche delle Regioni. La compilazione del Piano di elettrificazione, invece, non può essere che affidata all'ENEL, vuoi per i suoi compiti istituzionali e vuoi perché mi sembra contraddittorio che si affidi ad uno specifico Ministero – in questo caso al Ministero dell'industria e commercio – l'onere di tale compilazione.

In ultima analisi a me pare che ci sia una contraddizione tra il voler affidare la redazione di un piano siffatto ad un Ministero e le finalità generali del Piano stesso. I criteri di attuazione della legge dovranno poi, a mio avviso, articolarsi in modo da indicare la priorità delle aree da elettrificare, tenendo conto soprattutto dei centri abitati, delle abitazioni sparse e degli usi agricoli dell'energia, garantendo le soluzioni tecniche più idonee e fissando i parametri massimi di costo. Questi i criteri sui quali noi come legislatori dobbiamo soffermarci. L'aspetto esecutivo non può che essere affidato all'ENEL, come è previsto, del resto, dalla legge in discussione.

Per l'aspetto generale ripeto ciò che ho già raccomandato, cioè il coordinamento con i piani della Cassa del Mezzogiorno. Le opere di elettrificazione interessano le zone dei comprensori irrigui e le zone di valorizzazione agricola che rientrano nelle competenze della Cassa del Mezzogiorno, e quindi devono essere attuate di intesa con la Cassa stessa.

Per ultimo, le agevolazioni tariffarie; io ritengo che gli aspetti delle agevolazioni tariffarie e delle condizioni speciali siano preminenti sia per il periodo di attuazione del Piano, sia per quanto riguarda utenze rurali. Infatti destinatarie di questa legge sono popolazioni povere, che vivono di agricoltura, ed in condizioni abbastanza pesanti e gravi. È ciò che il legislatore democratico non deve mai dimenticare.

BIAGGI NULLO. Volevo convenire con il Relatore e con gli altri colleghi sugli aspetti sociali di questo provvedimento che potrebbe rappresentare la formula più adatta per tenere viva l'attività rurale e periferica e per dare un'assistenza migliore a quelle popolazioni, anche al fine di diminuire almeno in parte il numero di coloro che scendono verso le città.

Mi sembra tuttavia che il provvedimento non tenga conto della funzione che potrebbero svolgere i Comitati regionali per la programmazione nell'ambito dei quali potrebbe essere vista prospetticamente la possibilità di puntare sullo sviluppo di determinate zone e di conseguenza arrivare ad una gradualizzazione delle spese, il che vorrebbe dire evitare che gli investimenti siano realizzati in zone che potrebbero essere, in un domani prossimo, abbandonate. Cioè una visione generale del problema si poteva anche non avere quando non si voleva programmare, ma oggi, davanti

all'impostazione generale ed unitaria di tutti i problemi del Paese, è necessario tener conto anche di questi aspetti. Ritengo perciò necessario consultare tali Comitati, proprio perché sono loro che possono orientare rispetto allo utilizzo di zone collinari e montane da trasformare rapidamente in zone residenziali e turistiche ricevendo dall'energia elettrica un ulteriore impulso per questa trasformazione. Mi riservo quindi di suggerire un emendamento affinché per la formulazione del Piano di elettrificazione siano sentiti anche i Comitati regionali della programmazione.

ROMUALDI. Io volevo richiamare gli onorevoli colleghi ad una necessità: cioè, se questo disegno di legge lo dobbiamo approvare, l'approvazione deve avvenire sul testo così com'è. Se noi ci mettiamo a fare osservazioni – trovandoci a mezzogiorno di mercoledì – c'è la possibilità che il disegno di legge non venga varato. Quindi io credo che le nostre osservazioni debbano limitarsi a delle semplici raccomandazioni. Io ne vorrei fare una soltanto: stamani io mi sono reso conto – sentendo le percentuali citate a proposito della Germania e della Francia – che l'Italia è un paese molto elettrificato. Il 98 per cento della popolazione italiana dispone dell'elettricità, e anche la popolazione rurale è coperta da una percentuale altissima. Vorrei tuttavia far notare al collega Poerio che la Francia e la Germania hanno costi di elettrificazione enormemente inferiori soprattutto per questioni geografiche. Cioè in detti paesi non si incontrano le difficoltà paurose che sussistono in Calabria, nelle isole ed anche in Emilia-Romagna, zona quest'ultima dove la percentuale dei paesi da elettrificare è ancora altissima.

Quindi è evidente che si tratta di ragioni dovute a difficoltà oggettive di fronte alle quali quanto aveva fatto precedentemente l'industria privata per l'elettrificazione dell'Italia è indubbiamente di altissimo valore. Però il valore sociale – anch'io lo sottolineo – giustifica il provvedimento e noi siamo ad esso decisamente favorevoli.

CATALDO. Prima di tutto occorre rilevare che non ci troviamo di fronte ad un piano organico di elettrificazione, e questo ci porta ancora a chiederci quali debbono essere effettivamente gli organismi incaricati della compilazione di questo piano, e quali siano le somme a disposizione.

Oggi noi ci troviamo impegnati nelle identiche discussioni che abbiamo già sostenuto sia in sede di progetto per la Cassa del Mezzogiorno che in sede di esame del secondo Piano verde; quando da parte del mio gruppo furono avanzate richieste precise sull'ampliamento delle zone nelle quali si doveva operare, mentre la Cassa del Mezzogiorno ha visto ridotto il suo intervento ai soli comprensori irrigui.

Ci troviamo ora di fronte ad un provvedimento che si riporta, in ultima analisi, all'ultima situazione rispetto al 1965, rispetto alla quale molte cose sono cambiate sia agli effetti dei nuclei familiari che delle singole abitazioni. Alla fine del 1965 risultavano non fruenti del servizio di erogazione dell'energia elettrica 1.700.000 italiani, per cui necessitava una spesa di 280 miliardi di lire per colmare questa lacuna. Tenendo presente che il piano di cui al disegno di legge in discussione si prolunga nel tempo fino al 1973, che dal 1965 al 1973 le condizioni di sviluppo e di occupazione potrebbero risultare profondamente mutate, oltreché mutato apparirà senz'altro il costo degli impianti, non è chi non veda una palese insufficienza nel disegno di legge sottoposto al nostro esame, e la opportunità di apportare ad esso alcuni emendamenti.

Senza contare che, di fronte ad un fabbisogno totale per l'elettrificazione di 280 miliardi, i 104 miliardi reperiti entro il 1973 rappresenterebbero meno del 50 per cento.

Per rimanere nell'ambito del problema e poterlo risolvere, anche solo parzialmente, in maniera adeguata, vediamo ora quali dovrebbero essere gli organismi destinati a concretare questi provvedimenti. Come diceva il collega Poerio, non si può non tener presente, nella formulazione del piano, un rappresentante dei Comitati regionali della programmazione economica. D'altra parte mi pare che dovrebbe essere l'ENEL a procedere alla redazione del Piano, come è previsto dalla legge istitutiva dell'Ente stesso.

Vediamo ora di valutare particolarmente le singole disposizioni.

All'articolo 3, punto *a*), si parla dello sviluppo economico e sociale delle zone rurali, eccetera. Ad esse bisogna aggiungere le zone montane, che non debbono essere assolutamente dimenticate.

All'articolo 4 è previsto che l'ENEL predisponga i singoli piani particolareggiati con i relativi progetti. Ma allora, perché non consentire a qualche rappresentante delle province interessate e delle rispettive Regioni di intervenire nella redazione di questi Piani sulla base della loro esperienza e della conoscenza dei singoli piani di sviluppo?

Queste mi pare siano le osservazioni che in linea generale e particolare dovevamo fare

e che praticamente abbiamo già fatte, ricordando che questi concetti li abbiamo già esposti in sede di discussione del Piano verde n. 2. Siamo a fine legislatura e quindi riconosciamo la necessità che questo disegno di legge venga sollecitamente approvato. Tuttavia riteniamo opportuno che per la migliore formulazione della legge e per la realizzazione degli scopi che essa si prefigge, gli emendamenti da noi proposti siano accolti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sono stati presentati due ordini del giorno, che mi pare siano già stati anche illustrati nel corso della discussione. Uno dei colleghi Biaggi Francantonio e Alesi e recita:

« La Camera raccomanda al Governo, in relazione all'articolo 4 primo e secondo comma del disegno di legge n. 4699, di dare disposizioni all'ENEL perché nell'impiego dei fondi stanziati per l'elettrificazione rurale e per gli esercizi 1967-1971, sia data la priorità all'allacciamento dei nuclei e centri previsti nell'indagine predisposta dall'Ente stesso ».

La onorevole Titomanlio Vittoria ha poi presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, constatata la necessità di portare a compimento il programma di elettrificazione delle zone rurali, vista la impossibilità che si effettuino i singoli allacciamenti a completo carico degli utenti, richiama l'attenzione del Governo per studiare il modo di venire incontro alle spese di attuazione dell'articolo 4, in particolare per quanto attiene alle esigenze di elettrificazione per le attività agricole connesse alle attività industriali, artigianali, commerciali e turistiche ».

Do la parola al Relatore per la sua replica e perché si pronunci anche sui due ordini del giorno testè letti.

HELFER, *Relatore*. La collega Bontade Margherita ha parlato di gradualità negli investimenti: io credo che essa sia nelle cose, cioè nei tempi tecnici. E questa gradualità è già stata prevista all'articolo 3, che precisa i criteri in base ai quali il Piano deve articolarsi. È evidente che detti criteri non possono non corrispondere alla priorità delle esigenze più gravi.

Per quanto riguarda la richiesta dell'inserimento di un rappresentante dei Comitati regionali e degli enti di sviluppo nell'organo incaricato di predisporre il Piano, io non ho niente in contrario, anche se devo far notare che questi enti non esistono in alcune zone. Inoltre la Commissione mi pare sia rappresentativa di quasi tutti i Ministeri interessati: manca infatti soltanto quello del turismo. Siccome è prevista la presenza del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, credo che esso riassuma in sé tutti gli elementi emersi dal lavoro dei singoli comitati regionali che hanno elaborato i piani urbanistici. Io penso che questo aspetto, già messo in rilievo nel Piano quinquennale, non possa non essere considerato anche nella elaborazione dei Piani regionali. Comunque più che ammettere un allargamento della Commissione di cui all'articolo 2, favorirei l'approvazione di un ordine del giorno per stabilire che la Commissione senta anche i comitati regionali della programmazione e gli enti di sviluppo, qualora non si ritenga di avere elementi sufficienti per poter valutare correttamente l'interesse locale.

Il collega Biaggi Francantonio ha consigliato di procedere con gradualità e cautela, affermando che debbono essere aggredite specialmente quelle zone comprendenti nuclei e settori abitati. La cosa mi sembra inopinabile tanto dal punto di vista economico che da quello umano, e ritengo perciò che l'Ente non disporrà diversamente. Comunque questa raccomandazione, per quanto superflua, può essere fatta attraverso un ordine del giorno.

Lo stesso collega Biaggi Francantonio ha posto il problema degli impianti interni e delle apparecchiature che incidono nella spesa per una notevole percentuale non prevista dalla legge. Ma tale agevolazione potrà essere accordata soltanto sulla base di una valutazione precisa fatta dallo stesso ENEL.

Il collega Biaggi Francantonio propone pure una riduzione a 12-15 miliardi dell'onere complessivo del disegno di legge ed è ovvio che la sua proposta fa a pugni con quella dei colleghi Cataldo e Poerio, che chiedono invece il raddoppio della spesa. Io non so se sia conveniente modificare il contenuto della legge anche per il suo aspetto finanziario. È vero che non si riuscirà a far tutto subito e che la gradualità d'intervento comporterà un impegno di spesa progressivo e non immediato, ma una volta che la legge si fa, ritengo indispensabile si tratti di una legge organica, che preveda spese di un certo respiro e che consenta un minimo di programmazione.

Devo dire poi al collega Biaggi Nullo che la sua osservazione mi sembra molto pertinente. Egli infatti afferma: non iniziamo lavori in zone che possono essere successivamente abbandonate, e cerchiamo di evitare le spese inutili e superflue.

La onorevole Titomanlio Vittoria si domanda: perché all'ENEL è imputato soltanto il 20 per cento della spesa e non il 100 per cento, come era previsto in origine? Evidentemente anche per l'Ente pubblico non si può non tener conto delle necessità di bilancio. Se si considera che questo ente è già carico dei notevoli oneri derivanti dall'assorbimento della Carbosarda, dall'aumento del personale, dal miglioramento del trattamento economico dei dipendenti, non possiamo accollare ancora altri miliardi di carico su un bilancio che tutti sappiamo essere molto pesante, da qualunque punto di vista ci si ponga nel giudicare l'opera di nazionalizzazione.

Una volta che un ente è stato istituito, deve poter operare con un bilancio sano; altrimenti se non c'è un equilibrio, dovremmo coprire il disavanzo attraverso altre forme di contribuzione, o con gli aumenti dei fondi di dotazione che di tanto in tanto siamo chiamati a votare.

Il collega Alesi ha ribadito le tesi dell'onorevole Biaggi Francantonio del suo stesso gruppo, e non posso che ripetere quanto già detto in proposito.

I colleghi Cervone e Poerio hanno rilevato un mio errore precisando che i comprensori di bonifica comprendono anche i comprensori irrigui. È vero che nel piano di sviluppo dell'agricoltura, oltre ai comprensori di bonifica sono stati compresi anche i comprensori irrigui a sé stanti, laddove l'opera di bonifica generale e integrale realizzata con la legge Serpieri non è stata così penetrante.

In proposito l'articolo 7 del disegno di legge in esame recita: « Sono escluse dalla disciplina della presente legge, le opere di elettrificazione interessanti comprensori irrigui, che rientrano nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi degli articoli 6, 7 e 27 della legge 29 giugno 1965, n. 717 ». Ora, domando al collega Cervone in che cosa consiste la sua preoccupazione: che la Cassa non abbia fondi sufficienti?

CERVONE. Temo che siano oltrepassati i limiti fissati nella somma stanziata per i comprensori irrigui.

HELFER, *Relatore*. La sua preoccupazione non ha ragione di essere perché la dotazione della « Cassa » è piuttosto abbondante ed essa dovrebbe disporre di mezzi sufficienti.

Per quanto riguarda gli inconvenienti paventati dai colleghi Poerio e Cataldo, devo far loro rilevare che al punto *d*) dell'articolo 3 si dice che gli interventi dovranno essere coordinati con quelli previsti dalla legge n. 910 del 1966. Non ho comunque difficoltà ad accogliere un emendamento per la contemporanea citazione – sempre al punto *d*) – della legge 26 giugno 1965, n. 717, con la inclusione del periodo: « ... e con la Cassa del Mezzogiorno per quanto riguarda il piano di intervento dei consorzi irrigui ». Questo ai soli fini del coordinamento, perché rimane operante, nei Consorzi irrigui, la Cassa del Mezzogiorno, ma i piani della « Cassa » devono essere presentati al Comitato per l'opportuno coordinamento.

Per quanto riguarda l'intervento del collega Poerio è esatto quanto lui ha detto che la permanenza in montagna di una certa aliquota di popolazione è essenziale agli effetti della difesa del suolo e per favorire l'arginatura delle acque dei torrenti. Non saprei tuttavia come ribadire nella lettera della legge tale concetto, dato che esso è implicito allorché si pone come finalità della legge stessa lo stanziamento umano nella collina e nella montagna. Vogliamo proprio specificarlo? Non vorrei però far della legge un regolamento, ovvero inserire dei regolamenti nella legge. O si lascia agli organi esecutivi un minimo di autonomia, di discrezionalità – nel qual caso non sarà più necessario ricorrere ad altre leggine correttive – o si racchiude la loro azione in uno schema ferreo, e allora saremo chiamati ad interessarci di questa legge anche per i minimi inconvenienti che eventualmente si manifesteranno e che meglio sarebbero ovviati dagli organi esecutivi. D'accordo che l'agricoltura in montagna dà un basso reddito, ma non possiamo esprimere un voto appositamente per mettere in luce queste differenze, che del resto sono evidenti, e pertanto vorrei pregare il collega Poerio di non insistere nel proposito di presentare un emendamento in tal senso.

Per quanto riguarda la percentuale della popolazione che usufruisce dell'elettrificazione in altri paesi d'Europa, ritengo che la percentuale sia in realtà meno elevata del 98 per cento qui indicato; comunque anche da noi un passo avanti è stato fatto, e di questo dobbiamo tener conto.

I colleghi Cataldo e Poerio chiedono un raddoppio dei fondi. A parte il fatto che non sapremmo dove reperirli, desidero rilevare un aspetto eminentemente tecnico. Il collega Biaggi Francantonio dice se noi impegniamo l'ENEL ad aggredire tutto il problema, lo costringeremmo ad assumere nuovo personale, che, assunto come temporaneo, vorrebbe poi diventare fisso, con tutte le conseguenze disastrose di bilancio che è facile prevedere. Io infatti sono convintissimo, che, se anche raddoppiassimo i finanziamenti, l'ENEL non

riuscirebbe a realizzare le opere in tempi più brevi di quelli già previsti: dico questo anche in seguito ad informazioni dirette assunte presso l'ENEL. Personalmente ho infatti chiesto ai dirigenti dell'ENEL quanto tempo avrebbero impiegato a compiere le opere, e mi è stato risposto che i costi erano stati tagliati proprio sulla misura delle possibilità dell'ENEL. Penso quindi che basterà approvare un ordine del giorno dichiarando che non esaspereremo le esigenze, preparandoci con ciò al rinnovo della legge nel momento in cui i fondi della medesima saranno esauriti. Questa mi pare la cosa più razionale.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ringrazio l'onorevole Helfer per la sua relazione e per la sua replica che mi consentono di ridurre all'essenziale la mia esposizione.

Vorrei innanzitutto trattare il punto più rilevante degli interventi degli onorevoli Poerio e Cataldo: il raddoppio del finanziamento per questo disegno di legge. Debbo subito dire, a nome del Governo, che questo emendamento non mi mette neanche in tentazione. Credo comunque sia bene spendere in Commissione qualche parola sulle questioni procedurali che abbiamo dovuto risolvere per arrivare alla definizione di questo provvedimento.

Ricordo intanto agli onorevoli commissari che vi fu l'unanimità da parte di tutti i gruppi – escluso il rappresentante del partito liberale onorevole Biaggi Francantonio – perché il disegno di legge fosse affidato alla nostra Commissione in sede legislativa. Le motivazioni dell'opposizione del gruppo liberale sono state ancora oggi richiamate nell'intervento dello stesso deputato. Le possibilità erano due: o lasciar cadere il provvedimento – che, con la richiesta di remissione in aula a questo punto dei lavori parlamentari, sarebbe stato vanificato – oppure tentare di rimuovere in sede legislativa le opposizioni manifestate dal gruppo liberale. È stato ritenuto più realistico muoverci su questa seconda strada, anche se io mi permetto di dire che dagli studi dell'ENEL risulta che con 104-105 miliardi di lire – uniti ai provvedimenti già adottati con il Piano verde, la Cassa del Mezzogiorno e la legge stralcio sulla montagna – il problema si può considerare risolto nelle sue parti essenziali, anche se non in termini assoluti, teorici, in quanto restano esclusi dall'allacciamento circa 500 mila persone. Anche se poi queste stesse persone, secondo quanto viene specificato negli studi dell'ENEL, hanno determinate caratteristiche, fra le quali ad esempio quella di non essere residenti l'intero anno nelle zone da allacciare.

Quindi il compromesso è stato raggiunto, anche se esso comporta una riduzione di fondi. Io desidero ora cogliere l'occasione per ribadire il punto di vista del Governo e per dire che non sono d'accordo con l'impostazione che a questo riguardo è stata data dall'onorevole Biaggi Francantonio, per augurarmi, infine, che nella prossima legislatura il Parlamento, tra i suoi primi atti, possa deliberare un aumento di fondi per la soluzione di questo problema indubbiamente essenziale. Posso inoltre dire che quanto io proporrò modifica l'articolo 5, anche se la modifica – tenuto anche conto delle considerazioni del Relatore circa i tempi tecnici necessari per la esecuzione di questa opera – non rappresenta certamente un danno per le popolazioni interessate. La mia proposta è questa: invece di arrivare al 1973, arrivare solo al 1971, e per conseguenza modificare – seconda riga del secondo comma – la cifra indicata di 45 miliardi in 31 miliardi. Questi 31 miliardi, maggiorati come la legge prevede delle spettanze dell'ENEL, diventano 39 miliardi come disponibilità finanziaria al 1971 per provvedere a tutto quanto previsto da questo disegno di legge.

Per ragioni di tempo mi asterrò dal portare il mio modesto contributo alla discussione di carattere generale che si è sviluppata, perché il Relatore mi ha sostituito ed ha fornito tutti gli elementi necessari per inquadrare il problema. Mi limiterò quindi a fare solo qualche osservazione sui singoli interventi.

Per quanto riguarda la richiesta della onorevole Bontade Margherita – estendere anche ai rappresentanti degli Enti di sviluppo ed ai comitati regionali per la programmazione economica la partecipazione alla Commissione di cui all'articolo 2 – vorrei osservare, in primo luogo che la questione non mi pare essere di tipo nominalistico. Il problema infatti non si riferisce soltanto al settore agricolo in senso stretto: la sua definizione è infatti elettrificazione delle zone rurali, e non vi è identificazione assoluta fra agricoltura e zone rurali. All'articolo 3, infatti – nell'indicazione dei criteri che dovranno essere seguiti – vi è un punto specifico che si riferisce allo sviluppo turistico; quindi non credo che si debba fare confusione fra quanto è stato direttamente previsto ai fini sociali e ai fini del potenziamento produttivo, e quanto invece è previsto per le zone rurali.

POERIO. L'ENEL ha un mandato specifico: quello della compilazione dei piani zonali, e quando si parla di piani zonali si parla dello sviluppo dell'intera zona che si prende in esame. Per cui le diverse componenti – aspetto territoriale, turistico, problemi della agricoltura – e tutti i problemi connessi allo sviluppo sociale sono veduti in un contesto unico.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Secondo me lei deve fare riferimento ai casi normali. Il primo potrebbe essere questo: non tutte le regioni italiane dispongono dell'Ente di sviluppo. Secondo: le competenze diverse che questi enti hanno da zona a zona. Infatti gli Enti di sviluppo sono sostanzialmente di tre tipi: quelli delle regioni a statuto speciale, che hanno pure competenza sulla spesa; quelli titolari delle competenze indirette; e poi gli Enti di sviluppo di nuova istituzione che non hanno queste competenze. E così mi sembra di non poter accogliere neppure l'invito della onorevole Bontade Margherita – in analogia all'avviso del Relatore – per l'estensione delle competenze ai Comitati regionali della programmazione.

Questo testo si presta poi a due ulteriori considerazioni. La prima è di ordine generale, cioè qui in sostanza, con gli articoli 1 e 2 si procede alla compilazione, mi pare, di un piano a carattere nazionale. La seconda è che queste esigenze indubbiamente si pongono anche come esigenze periferiche ai fini della elettrificazione rurale, e che esse possano essere valutate da un lato dal Comitato ministeriale della programmazione economica, e dall'altro dal rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La onorevole Titomanlio Vittoria ha fatto una osservazione in merito a quel 20 per cento a carico dell'ENEL che sarebbe solamente teorico. Vorrei ricordare, a proposito delle critiche, forse troppo facili che talvolta vengono elevate contro l'ENEL, che dal momento in cui esso è stato costituito ad oggi le tariffe non sono più state aumentate. E ciò significa, a mio avviso, che, in termini reali, l'ENEL ha esercitato un'azione di riduzione del costo dell'energia, tenuto conto degli incrementi che si sono verificati per tutti gli altri costi.

Per quanto riguarda un'altra proposta avanzata dall'onorevole Poerio, di affidare all'ENEL l'esecuzione del programma nazionale da sottoporre al comitato di cui all'articolo 2, il Governo non può essere d'accordo con questa impostazione, malgrado tutte le benemerenze che vanno riconosciute all'ENEL; anche perché un complesso piano che interessa lo sviluppo economico di intere zone non può essere affidato ad un organismo tecnico dello Stato.

L'onorevole Poerio ha anche chiesto una precisazione per quanto riguarda l'elettrificazione delle zone montane, che sono le più sguarnite. Quello della montagna è un problema che non può essere ignorato e anzi deve essere ancora ulteriormente approfondito: tuttavia noi siamo convinti che l'opera iniziata da tempo e di cui tutti sono a conoscenza sortirà i suoi effetti con l'ulteriore affinamento della programmazione.

Per quanto riguarda infine il problema sollevato dall'onorevole Cervone e ripreso dall'onorevole Cataldo su quanto si riferisce ai comprensori irrigui del Mezzogiorno, credo che il problema – come ha detto il relatore Helfer – si può risolvere all'articolo 3, lettera *d*), appunto stabilendo il coordinamento con altre leggi che prevedono l'elettrificazione, con particolare riferimento alla legge n. 717, per quanto si riferisce allo stralcio della legge sulla montagna.

Se si ritiene di voler sopprimere l'articolo 7 io non avrei delle controindicazioni. Piuttosto, invece, per quanto riguarda l'articolo 2, io preannunzio al Presidente l'opportunità di aggiungere, nella Commissione ivi prevista, anche un rappresentante del Ministero del turismo, per le ragioni che ho già detto e che riguardano in particolare il punto *a*) dell'articolo 3, in cui è fatta menzione del settore del turismo. Se si ritiene opportuno aggiungere anche l'aggettivo «montane» io sarei d'accordo.

Per quanto riguarda i due ordini del giorno, quello dell'onorevole Biaggi Francantonio, io lo posso accogliere soltanto come raccomandazione e con dei limiti ben precisi: cioè quello che per l'onorevole Biaggi rappresenta un fatto di precedenza assoluta, a mio avviso va inquadrato, primo, nei criteri che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della programmazione, secondo, nelle finalità della legge, esplicitate all'articolo 3, perché non mi sembra giusto fissare delle gabbie di priorità che potrebbero alla fine risultare, per alcuni versi, antieconomiche. Comunque, con questi chiarimenti, lo posso accettare come raccomandazione.

Per quanto riguarda il problema sollevato dalla onorevole Titomanlio Vittoria, il relatore Helfer ha già risposto. Comunque il relativo ordine del giorno lo posso accettare come rac-

comandazione nel senso che si vedrà di fare uno studio approfondito per seguire, per quanto è possibile, un indirizzo diretto a consentire agli utenti di modeste possibilità economiche di fruire anch'essi dell' allacciamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi hanno udito la replica del rappresentante del Governo anche sul merito degli ordini del giorno. Chiedo quindi, per primo, al collega Biaggi Francantonio se vuole mantenere il suo ordine del giorno, o se si ritiene soddisfatto delle considerazioni esposte dall'onorevole Sottosegretario.

BIAGGI FRANCANTONIO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. La onorevole Titomanlio Vittoria mi fa cenno che ha del pari rinunciato ad insistere per la votazione del suo ordine del giorno.

Possiamo quindi passare alla discussione degli articoli. Ci sono molti emendamenti di cui, per ragioni materiali di tempo, non si è potuto far fare copia e dei quali quindi darò lettura nel corso dell'esame dei vari articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« In armonia con il programma economico nazionale, approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685, il Comitato interministeriale per la programmazione economica fissa le direttive per un piano di diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali ».

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo senz'altro in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

« Alla formulazione del piano provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita una Commissione nominata dal Ministro stesso.

La Commissione, presieduta dal Direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, è composta da:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante dell'ENEL.

La Segreteria della Commissione è costituita con il decreto di nomina della Commissione stessa.

Ai componenti della predetta Commissione sarà corrisposto un compenso nella misura fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 ».

I colleghi Poerio, Cataldo ed altri hanno presentato il seguente emendamento: « Sostituire al primo comma le parole: " Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato" con le seguenti: " L'Ente nazionale per la energia elettrica" ». Si sono dichiarati contrari il Relatore e il rappresentante del Governo.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Il Sottosegretario Malfatti ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Dopo le parole: "Ministero dei lavori pubblici", aggiungere le parole: "un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo" ». Il Relatore è d'accordo. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La onorevole Bontade Margherita ha presentato il seguente emendamento: « Aggiungere dopo le parole: "un rappresentante dell'ENEL", "un rappresentante degli Enti di sviluppo agricolo" ».

BONTADE MARGHERITA. Dopo le precisazioni del Relatore e del rappresentante del Governo, sarei disposta a ritirare questo emendamento, per ripiegare su un emendamento all'articolo 3, lettera *a*), e cioè dopo le parole: « peninsulare ed insulare », aggiungere: « sentiti gli Enti di sviluppo agricolo e enti similari ».

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Bontade. I colleghi Brighenti, Cataldo ed altri hanno presentato un emendamento aggiuntivo al secondo comma che prevede altri componenti della Commissione e precisamente: « Un rappresentante delle regioni, un rappresentante dei comitati per la programmazione economica, un rappresentante per gli Enti dello sviluppo agricolo ».

Il rappresentante del Governo ed il Relatore si sono dichiarati contrari.

Pongo in votazione l'emendamento testè letto.

(*Non è approvato*).

Non ci sono altri emendamenti all'articolo 2, il quale pertanto, con l'aggiunta, proposta dal Governo, di un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo nella commissione incaricata della predisposizione del piano di elettrificazione, rimane così formulato:

ART. 2.

« Alla formulazione del piano provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita una Commissione nominata dal Ministro stesso.

La Commissione, presieduta dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, è composta da:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'ENEL.

La segreteria della Commissione è costituita con il decreto di nomina della Commissione stessa.

Ai componenti della predetta Commissione sarà corrisposto un compenso nella misura fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

« Nella formulazione del piano dovrà essere tenuto conto, nel quadro delle direttive fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, dei seguenti criteri:

a) il piano dovrà essere diretto a promuovere lo sviluppo economico-sociale delle zone rurali, particolarmente di quelle meridionali e insulari, tenute presenti, oltre le necessità per le abitazioni ed eventualmente per l'illuminazione pubblica, le esigenze di elettrificazione per attività agricole connesse ad attività industriali, per attività artigianali, commerciali e turistiche;

b) il piano dovrà essere attuato con gradualità e dovrà essere realizzato mediante la esecuzione di singoli piani particolareggiati;

c) gli investimenti dovranno soddisfare l'esigenza di un equilibrato sviluppo territoriale della diffusione del servizio elettrico;

d) gli interventi dovranno essere coordinati con quelli previsti dall'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dai colleghi Biaggi Nullo e Colleoni al primo comma, dopo la parola: « ... economica », aggiungere: « sentiti i Comitati regionali per la programmazione economica »;

dalla onorevole Bontade Margherita alla lettera *a*), dopo la parola « insulare », aggiungere: « sentiti gli Enti di sviluppo agricolo o enti similari... »;

dal collega Piccinelli alla lettera *a*), dopo le parole: « meridionali e insulari », aggiungere: « ... e montane, nonché dei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 »;

dai colleghi Tempia Valenta, Brighenti, Poerio, Cataldo al punto *a*) dopo le parole: « insulari », aggiungere: « e montane »;

dal collega Cervone alla lettera *d*), dopo « 910 », aggiungere: « ... e della legge 26 giugno 1965, n. 717 ».

Procediamo con ordine. Insiste, il collega Biaggi Nullo sul suo emendamento?

BIAGGI NULLO. Insisto, perché mi pare che il richiamo ai Comitati regionali della programmazione sia quanto mai opportuno, in quanto nelle singole regioni possono sussistere particolari specifici problemi.

CERVONE. Vorrei chiedere al Presidente se tale emendamento, prima di approvarlo, non comporti anche una richiesta di parere alla V Commissione Bilancio.

BIAGGI NULLO. In questo caso non insistiamo.

POERIO. Signor Presidente, facciamo nostro l'emendamento dei colleghi Biaggi Nullo e Colleoni e insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Biaggi Nullo, di cui ho dato per primo lettura, fatto proprio dai colleghi Poerio e altri.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora agli emendamenti alla lettera *a*), di cui ho già dato lettura.

Qual è il parere del Relatore su tali emendamenti ?

HELFER, *Relatore*. Sono senz'altro d'accordo per l'assimilazione dei territori di cui alla proposta Piccinelli. Ho invece dei dubbi sull'emendamento Bontade, in quanto abbiamo già respinto il principio della necessaria valutazione del piano da parte dei Comitati regionali per la programmazione.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non sono d'accordo sulla semplice aggiunta delle sole parole: « e montane » di cui all'emendamento dell'onorevole Piccinelli. Ma forse anch'egli potrebbe essere d'accordo con me perché, invece di fare riferimento specifico alla situazione di vantaggio del Mezzogiorno, l'articolo 3 si richiamasse, secondo la costante legislativa, a tutto l'ordinamento speciale per le aree depresse.

PICCINELLI. D'accordo; potremmo quindi inserire, dopo le parole: « meridionali e insulari », la parola: « montane » ed ancora: « nonché le zone depresse del centro nord ».

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Oppure possiamo fare un riferimento direttamente alla legge n. 614 del 22 luglio 1966.

PRESIDENTE. Mentre viene meglio definito l'emendamento Piccinelli, pongo in votazione l'emendamento presentato dalla onorevole Bontade Margherita.

(*Non è approvato*).

A questo punto direi che gli emendamenti Piccinelli e Tempia Valenta potrebbero essere riuniti in una nuova formulazione, che magari comprendesse anche l'emendamento del collega Cervone.

CERVONE. A me sembra che la proposta avanzata dal Sottosegretario Malfatti di aggiungere dopo le parole: « meridionale ed insulare », il riferimento diretto alla legge n. 614, comprende veramente tutto quanto va compreso: anche i comuni montani e le zone montane.

HELFER, *Relatore*. Stavo per dire la stessa cosa. L'espressione: « le zone montane » mi pare possa essere meglio assorbita nel riferimento alla legge 614.

TEMPIA VALENTA. È verissimo che quella espressione può essere assorbita dal riferimento alla legge 614, ma è altrettanto vero che può avere un certo significato sottolineare le particolari caratteristiche delle zone montane, anche nell'ambito della legge 614, e cioè delle zone depresse anche nel centro nord. La parola « montana » mi parrebbe necessaria soprattutto per il nord.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Volevo ricordare che la legge n. 614 è formata di due parti: la prima riserva al comitato interministeriale il compito di stabilire i territori ai quali si riconosce il carattere di « depressi »; l'altra parte presenta invece una serie di articoli per cui tutti i territori montani sono automaticamente riconosciuti zone depresse, anche se è vero che a questi ultimi territori non si estendono tutti i provvedimenti previsti dalla legge n. 614, ma solamente alcuni. Proprio per questo fu ulteriormente modificata la legge, assicurando altre provvidenze a queste zone, in occasione della discussione per la proroga della legge n. 623. A questo punto, quindi, aggiungere qui l'aggettivo « montane » mi sembra pleonastico.

Perciò, o aggiungiamo l' aggettivo montane – arrivando però al pleonasma – oppure, facciamo uno specifico riferimento ai due articoli della legge 614 che riguardano la montagna.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo quindi suonerebbe in questo modo: « nonché dei territori montani riconosciuti depressi dalla legge n. 614 ».

MERENDA. Io non direi: « riconosciuti depressi dalla legge n. 614 », ma semplicemente: « le zone di cui alla legge n. 614 ».

TEMPIA VALENTA. È vero che la formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario, con la precisazione del collega Merenda, include le zone montane, ma è altrettanto vero che il provvedimento che stiamo per approvare si riferisce alle zone depresse del centro nord dove la elettrificazione già esiste dappertutto, mentre invece l'elettrificazione manca appunto nelle zone montane.

Quindi la caratterizzazione è un richiamo preciso ai territori montani non ancora allacciati.

POERIO. Vorrei aggiungere, tenendo conto delle osservazioni fatte e che mi sembrano

assai pertinenti, che un « nonché montane » dopo l'indicazione delle zone previste dalla legge n. 614 sarebbe forse la soluzione migliore.

PICCINELLI. È chiaro che le zone montane implicano chiaramente anche i comuni montani, perché c'è un duplice tipo di riconoscimento: quello *de jure*, che è previsto dalla legge per tutti i comuni montani, ed il riconoscimento successivo operato dal Comitato dei ministri per i territori montani. Quindi nel nostro caso occorre comprendere gli uni e gli altri.

PRESIDENTE. La formulazione migliore sembra perciò essere questa: « nonché dei territori riconosciuti depressi dalla legge n. 614 ».

Pongo in votazione tale formulazione.

(*È approvato*).

La lettera *d*) dell'articolo 3, dopo l'emendamento unitario testé approvato, suonerebbe così:

« Gli interventi dovranno essere coordinati con quelli previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dalla legge 26 giugno 1965, n. 717 ».

Pongo quindi in votazione il paragrafo di cui alla lettera *d*) in questo nuovo testo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel nuovo testo:

ART. 3.

« Nella formulazione del piano dovrà essere tenuto conto, nel quadro delle direttive fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, dei seguenti criteri:

a) il piano dovrà essere diretto a promuovere lo sviluppo economico-sociale delle zone rurali, particolarmente di quelle meridionali e insulari, nonché dei territori riconosciuti depressi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, tenute presenti, oltre le necessità per le abitazioni ed eventualmente per l'illuminazione pubblica, le esigenze di elettrificazione per attività agricole connesse ad attività industriali, per attività artigianali, commerciali e turistiche;

b) il piano dovrà essere attuato con gradualità e dovrà essere realizzato mediante la esecuzione di singoli piani particolareggiati;

c) gli investimenti dovranno soddisfare l'esigenza di un equilibrato sviluppo territoriale della diffusione del servizio elettrico;

d) gli interventi dovranno essere coordinati con quelli previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dalla legge 26 giugno 1965, n. 717 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 3-*bis*, proposto dai colleghi Poerio, Cataldo, Tempia Valenta e Olmini:

ART. 3-*bis*.

« Tali criteri dovranno indicare:

1) le priorità delle aree da elettrificare, tenendo conto della esistenza di centri e nuclei abitati, di abitazioni sparse e degli usi agricoli dell'energia;

2) le soluzioni tecniche più idonee per contenere i costi;

3) i parametri massimi di costi unitari.

Il piano dovrà prevedere la elettrificazione di tutti i centri e nuclei abitati sprovvisti di energia elettrica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la graduale elettrificazione delle case sparse nella misura da stabilire, in misura che vengano elettrificati i cerchi rurali che in mille metri di raggio raccolgono cento abitanti ».

HELFER, *Relatore*. Questa è materia di competenza del regolamento di esecuzione della legge, non di un articolo della legge stessa.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei pregare l'onorevole Poerio di ritirarlo.

POERIO. Abbiamo aderito su alcuni emendamenti proposti dal Governo e non vedo perché si debba respingere proprio questo nostro emendamento. Insisto perché sia posto in votazione.

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto come articolo 3-*bis*.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

« Per l'esecuzione del piano l'ENEL predispone i singoli piani particolareggiati con i relativi progetti.

I piani particolareggiati sono approvati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3.

L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonché degli allacciamenti necessari per la erogazione della energia elettrica.

Per le espropriazioni si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Per le imposizioni di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

I piani particolareggiati debbono indicare l'ammontare dell'onere finanziario per la loro esecuzione.

L'esecuzione delle opere è affidata, per ciascun piano particolareggiato, all' ENEL mediante apposite convenzioni che saranno stipulate sulla base di una convenzione-tipo predisposta di concerto con il Ministero del tesoro ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dai colleghi Tempia Valenta, Cataldo, Poerio, Brighenti e Olmini al primo comma aggiungere: « ... sentite le Province ed i Consigli di valle »;

dai colleghi Biaggi Francantonio e Alesi: sopprimere il comma quinto.

Qual'è il parere del Relatore e del rappresentante del Governo sul primo emendamento ?

HELFER, *Relatore*. Non vorrei che si desse luogo a confusioni di competenza: del resto è implicito che l'ENEL, per predisporre i suoi piani, si avvale della competenza e del parere degli organi locali. Sono quindi contrario all'emendamento.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho già espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tempia Valenta e altri sul quale Governo e Relatore si sono dichiarati contrari.

(*Non è approvato*).

Il collega Biaggi Francantonio vuole ora illustrare il secondo emendamento, quello soppressivo del quinto comma ?

BIAGGI FRANCANTONIO. Faccio carico a me stesso di non aver rilevato, in sede di discussione della legge per il secondo Piano verde, che un testo analogo si trova già in quella legge.

Ed è inoltre stranissimo il fatto che la norma al nostro esame, disattendendo quanto stabilito dalla legge sulla servitù di elettrodotto, mentre stabilisce che per gli espropri si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone che per le imposizioni di servitù, in questo caso, si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici. Ora la servitù di elettrodotto non è a carattere permanente, mentre a tale carattere rispondono le servitù relative agli impianti telegrafici e telefonici.

A me pare quindi che ci troviamo di fronte ad una grave lesione del diritto di proprietà e pertanto chiediamo la soppressione del comma.

HELFER, *Relatore*. Per quanto riguarda la questione di incostituzionalità, credo non sia il caso di parlarne, perché la Costituzione prevede l'esproprio per scopi di pubblica utilità, *sic et simplicter*.

BIAGGI FRANCANTONIO. Sempre che sia rispettato il principio della eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

HELFER, *Relatore*. Per quanto riguarda la sostanza del problema, ovviamente i legislatori, d'accordo con l'ENEL, hanno scelto la via più facile, più conveniente. Non è detto che la legge di esproprio e di servitù debba essere assolutamente quella del 1936. Ogni legge successiva a quella può infatti modificarne e disattenderne i criteri, senza per questo ledere la Costituzione né i nostri poteri di legislatori. Mi pare piuttosto si debba fare una valutazione di merito se lasciare o togliere questo comma. Per me esso non comporta alcuna questione di principio, soltanto alcuni inconvenienti per l'ENEL nel caso in cui il proprietario reclami.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario all'emendamento soppressivo dell'onorevole Biaggi Francantonio. In proposito l'onorevole Piccinelli, il quale è avvocato, mi fa osservare che l'articolo 1056 del Codice civile stabilisce che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio all'esecuzione di condutture elettriche in conformità delle leggi in materia.

Per quanto riguarda poi la questione della incostituzionalità, non capisco perché, se non è incostituzionale l'applicazione della norma anche al settore dei telefoni e dei telegrafi, debba esserlo proprio per la elet-

trificazione. Inoltre per quanto riguarda noi parlamentari della IV legislatura, sta di fatto che il Parlamento ha votato recentemente una legge dello Stato, la n. 910, che all'articolo 19 esplicitamente sancisce che per le espropriazioni e per le servitù si osservano le disposizioni di legge relative alla costruzione di impianti telefonici e telegrafici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Biaggi Francantonio.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo del disegno di legge:

ART. 5.

« L'onere per l'esecuzione delle opere previste dal piano è posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ENEL.

Pe r far fronte all'onere posto a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di lire 45.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1967 e di lire 7.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1968 al 1973.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi ».

Al secondo comma di quest'articolo è stato presentato un emendamento del collega Cataldo: « Sostituire le parole: " 45 mila milioni " con " 90 mila milioni " ».

Faccio presente che l'emendamento è precluso poiché riguarda la parte finanziaria per la quale la V Commissione Bilancio ha già espresso il suo parere. Pregherei pertanto il collega Cataldo di non insistere per la votazione.

CATALDO, Va bene. Non insistiamo per la votazione e ritiriamo il nostro emendamento.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Come ho già detto nel corso della discussione generale, propongo che i 45 mila milioni diventino 31 mila milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1971, invece di arrivare fino al 1973. Credo di avere già chiarito le ragioni per le quali sono arrivato a presentare questo emendamento a nome del Governo. Mi auguro tuttavia che il prossimo Parlamento, al più presto, possa ripristinare quanto meno il testo previsto originariamente in quest'articolo.

PRESIDENTE. Se lei, onorevole Sottosegretario, ne ravvisa la opportunità, io integrerei il suo emendamento con un'aggiunta al secondo comma, secondo rigo, di esplicitazione: « per far fronte all'onere posto a carico dal 1968 al 1971 ». Altrimenti sembra che lo stanziamento complessivo sia stato ridotto, quando invece si tratta di fermare la previsione di spesa al 1971. Poiché vedo cenni di consenso da ogni parte, do senz'altro lettura del nuovo testo dell'articolo 5, secondo come risulta dalle modificazioni apportatevi:

ART. 5.

« L'onere per l'esecuzione delle opere previste dal piano è posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ENEL.

Per far fronte all'onere posto a carico dello Stato per gli anni dal 1968 al 1971, è autorizzata la spesa di lire 31.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1967 e di lire 7.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1968 al 1971.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

« Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa all'ENEL, all'inizio di ogni trimestre, il 25 per cento della quota a suo carico dell'importo delle spese dei singoli piani particolareggiati, approvati nel trimestre precedente e la cui esecuzione è già iniziata.

Il residuo 75 per cento è pagato secondo l'andamento della esecuzione del piano su stati di avanzamento vistati dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

La rata di saldo sarà versata dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del verbale di ultimazione dei lavori redatto dall'ENEL per ciascun piano particolareggiato, vistato dal predetto Ufficio del Genio civile.

I pagamenti di cui al presente articolo sono disposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante ordinativi diretti a favore dell'ENEL ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Un nuovo articolo, il 6-*bis* è stato presentato dai colleghi Poerio, Cataldo, Bastianelli, Olmini e Tempia Valenta. Ne do lettura:

ART. 6-*bis*.

« Dalla data di attuazione del piano previsto dalla presente legge cessano di aver efficacia le disposizioni in materia di concessione di contributi per la costruzione di impianti elettrici nelle zone rurali, previste dalle vigenti leggi, salvo per i contributi già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Vuole il collega Poerio illustrare questo nuovo articolo?

POERIO. Signor Presidente, non credo sia il caso, data la chiarezza del testo.

HELFER, *Relatore*. Vorrei capire qual'è la preoccupazione dei presentatori di questo articolo aggiuntivo.

CATALDO. Il testo è superato dal coordinamento fra le varie leggi realizzato all'ultimo comma dell'articolo 3. Ritiriamo pertanto il nuovo articolo 6-*bis*.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

« Sono escluse dalla disciplina della presente legge le opere di elettrificazione interessanti comprensori irrigui, che rientrano nella competenza della Cassa per il mezzogiorno ai sensi degli articoli 6, 7 e 27 della legge 26 giugno 1965, n. 717 ».

Il collega Poerio ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

ART. 7-*bis*.

« Le opere di elettrificazione interessanti comprensori di zone irrigue, nonché le zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, che rientrano nella competenza della Cassa per il mezzogiorno ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono disciplinate dalla presente legge ».

POERIO. Visto che è stato soppresso all'articolo 3 il riferimento all'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, questo emendamento non ha più ragion d'essere e pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 7 nel testo del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8, sul quale non sono stati presentati emendamenti né alcun collega ha chiesto di parlare:

ART. 8.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per le quote rispettivamente di lire 3.000 milioni e 7.000 milioni relative agli anni finanziari 1967 e 1968, mediante corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A questo punto i colleghi Poerio, Cataldo, Bastianelli e Olmini propongono il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9.

« Con decreto del Ministero per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministero per il tesoro, sentito il CNEL, saranno fissate speciali condizioni e agevolazioni tariffarie da valere per la durata del piano quinquennale, per le utenze rurali, al fine di favorire la produttività in agricoltura nelle aziende individuali e collettive e per dare impulso alla irrigazione.

La riduzione tariffaria per la irrigazione non potrà superare il 30 per cento delle attuali tariffe.

Lo Stato rimborserà l'ENEL dei maggiori oneri relativi, mediante stanziamenti annui ».

HELFER, *Relatore*. Non credo che un simile articolo aggiuntivo possa essere preso in considerazione dalla Commissione, in quanto in esso si stabilisce un onere a carico dello Stato senza fissarne l'ammontare, il che non è legittimo. Potremmo trasfondere il contenu-

to di tale articolo in un ordine del giorno, ma niente più di questo.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con le osservazioni del Relatore e devo soltanto aggiungere che, comunque, su tale articolo sarebbe necessario sentire il parere della quinta Commissione Bilancio. Vorrei quindi pregare i presentatori di non insistere nella richiesta di votazione, in quanto verrei a trovarmi in serio imbarazzo e li invito a voler considerare questo articolo come una proposta da lasciare agli atti della Commissione a futura memoria, coms abbiamo già fatto per altri emendamenti nel corso di questa stessa seduta.

POERIO. D'accordo con l'invito del Presidente, non insistiamo nella votazione.

PRESIDENTE. La nostra fatica è così terminata. Non ci rimane che votare a scrutinio segreto, nel suo complesso, il disegno di legge.

Tuttavia per dichiarazione finale di voto mi hanno ancora chiesto la parola i colleghi Cataldo, Biaggi Nullo, Biaggi Francantonio e Baldani Guerra che parleranno nell'ordine.

CATALDO. Dichiaro subito che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione finale di questo provvedimento: tale atteggiamento è dovuto al fatto che noi siamo stati favorevoli a che un disegno di legge di questo tipo giungesse in porto (secondo una linea conforme a quanto abbiamo avuto modo di ripetere più volte in occasione delle discussioni sul secondo piano verde, sulla Cassa per il mezzogiorno e della mozione Amendola sul mezzogiorno), e pur avendo in fase di avanzata elaborazione una proposta di legge su questo argomento, abbiamo preferito non presentarla in questo scorcio di legislatura per evitare che assumesse un sapore elettoralistico, così come può dirsi senza esitazione per questo disegno di legge che il Governo è venuto a sottoporci proprio negli ultimi giorni prima dello scioglimento delle Camere.

La nostra buona volontà e il nostro desiderio di vedere, sia pure malamente, risolto il problema dell'elettrificazione rurale lo abbiamo dunque dimostrato permettendo che questo provvedimento venisse approvato in una sola seduta, anche se ovviamente molte sono le riserve da avanzare sul merito di esso, riserve che sono alla base del nostro atteggiamento.

Tra i tanti difetti del provvedimento oggi discusso si può ricordare che la Commissione consultiva di cui all'articolo 2 ha un carattere prettamente burocratico, cui non si è voluto in questa sede ovviare in nessun modo, visto che sono stati respinti tutti i nostri emendamenti diretti ad introdurre in essa la rappresentanza dei Comitati regionali per la programmazione economica, esigenza quest'ultima messa in evidenza anche da alcuni esponenti dello stesso partito di maggioranza relativa. Ha tuttavia prevalso l'opinione dei più e ci troviamo così ad approvare un provvedimento nella forma voluta dal Governo, senza che il Parlamento abbia potuto apportarvi la benché minima modifica sostanziale.

È stata respinta anche la nostra proposta diretta ad ottenere che il Comitato interministeriale fosse tenuto a chiedere il parere dei Consigli di valle; il Relatore a questa richiesta ha risposto di non ritenere necessario tale parere, in quanto l'articolo 3 provvede a predisporre piani particolareggiati che in realtà sarebbero solamente dei piani di esecuzione: il che non è affatto vero, visto che essi devono essere approvati soltanto dal Ministro e non da altre autorità e possono anche essere estesi o limitati per comprendere o escludere determinate zone, senza particolari adempimenti o difficoltà.

Riteniamo inoltre che sia da considerare del tutto insufficiente lo stanziamento complessivo previsto, tanto più che si è dovuto anche accettare il ricatto di ridurlo a 31 miliardi per guadagnare tre mesi di tempo. In definitiva, quindi, dobbiamo constatare che il provvedimento, anziché migliorare, nel corso della discussione è peggiorato e che sono stati respinti tutti gli emendamenti migliorativi da noi presentati, ivi compresi gli ultimi due, che ponevano le basi per un aumento quantitativo delle opere previste.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Le ricordo che gli ultimi due emendamenti sono stati dichiarati improponibili.

CATALDO. Visto che in questo modo il Sottosegretario Malfatti non fa altro che travisare la realtà, sarà bene ricordargli che soltanto il nostro superiore senso di responsabilità ha fatto in modo che non insistessimo nel richiedere un ulteriore parere della quinta Commissione Bilancio. Quindi non emendamenti improponibili, i nostri, ma improponibili soltanto nella misura in cui noi li abbiamo ritirati.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Le do atto di questo; non mi sono espresso bene.

BIAGGI NULLO. A nome del gruppo democratico cristiano annuncio il nostro voto favorevole al disegno di legge, che, seppure in modo incompleto, realizza una antica e giusta aspirazione del mondo rurale e delle popolazioni montane.

BIAGGI FRANCANTONIO. Per i motivi già esposti ripetutamente nel corso della discussione generale, il gruppo liberale si asterrà dalla votazione su questo disegno di legge.

BALDANI GUERRA. Il gruppo socialista voterà con convinzione e, anzi, con entusiasmo questo disegno di legge, che dimostra la capacità e la volontà della maggioranza di centro-sinistra di aggredire i problemi vitali del Paese.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Prevenzione degli infortuni causati da fughe di gas negli ambienti domestici (4657); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Degan ed altri: Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas combustibili negli ambienti domestici (1619); Bima: Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas negli ambienti domestici (3562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4657: « Prevenzione degli infortuni causati da fughe di gas negli ambienti domestici »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Degan, Cavallari, Bassi, Pala: « Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas combustibili negli ambienti domestici » (1619); e Bima: « Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas negli ambienti domestici » (3562).

Il relatore, onorevole Cervone, ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE, *Relatore*. Il provvedimento in discussione costituisce la continuazione dei lavori già svolti in Senato nella passata legislatura sugli infortuni provocati da fughe di gas negli ambienti domestici.

Registro una volontà unanime di risolvere questo grave problema, che tuttavia non potrà essere affrontato in questo ultimo scorcio di legislatura.

Mi auguro comunque che il problema possa essere impostato e definitivamente risolto sin dall'inizio della prossima legislatura, attraverso la costituzione di un Comitato ristretto, che; con ponderatezza e con l'ausilio di tecnici, predisponga strumenti adeguati onde evitare che si verifichino ancora tante disgrazie e tanti lutti.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione possa essere d'accordo nel far proprio il voto espresso dal Relatore, che rimarrà agli atti come messaggio d'indirizzo per i nostri successori.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gorreri e Gelmini: Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (3029); Titomanlio Vittoria ed altri: Interpretazione autentica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (3354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 3029 d'iniziativa dei deputati Gorreri e Gelmini: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini »; e n. 3354 dei deputati Titomanlio Vittoria, Bova e Sammartino: « Interpretazione autentica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini ».

In considerazione della ormai prossima conclusione della legislatura che non consentirà più l'approvazione dei provvedimenti abbinati, gli onorevoli Titomanlio Vittoria, Gorreri e Baldani Guerra hanno presentato il seguente ordine del giorno unitario:

« La Camera,

preso atto che il Comitato ristretto già costituito allo scopo non ha potuto finora esaminare la materia relativa alle proposte di legge nn. 3029 e 3354

invita il Governo

a predisporre lo studio delle norme che potranno disciplinare le attività relative all'esercizio di barbiere e di parrucchiere, modificando la legge n. 161 del 1963 nel senso di salvaguardare in ogni modo gli interessi della categoria, affinché il Parlamento della V legislatura della Repubblica possa con urgenza approvare un provvedimento adeguato ».

TITOMANLIO VITTORIA. Posso ricordare al Sottosegretario di Stato competente l'opportunità che il problema venga portato all'esame del Comitato centrale dell'artigianato, come organo idoneo a predisporre il documento che potrà essere presentato come disegno di legge alla futura Camera.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accetto

l'ordine del giorno come raccomandazione per lo studio del problema.

PRESIDENTE. La discussione di questo provvedimento è quindi di fatto rinviato alla prossima legislatura.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione.

Proposta di legge di iniziativa dei senatori Cuzari, Di Grazia, Deriu, Molinari e Di Rocco: « Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani » (4903).

Presente e votanti . . . 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 4903 dichiaro assorbita la proposta di legge n. 2327.

Disegno di legge: « Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi " pecorino romano " e " pecorino siciliano " verso gli Stati Uniti d'America ed il Canadà » (4878).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Norme sulla elettrificazione delle zone rurali » (4699).

Presenti 29
Votanti 20
Astenuti 9
Maggioranza 11
Voti favorevoli 20
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amasio, Ariosto, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Bova, Brighenti, Cataldo, Cervone, Colleoni, Di Leo, Di Vagno, Dosi, Giolitti, Girardin, Helfer, Longoni, Malfatti Francesco, Merenda, Olmini, Origlia, Piccinelli, Romualdi, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

È in congedo: Amadeo Aldo.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 4699:

Alesi, Amasio, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Brighenti, Cataldo, Malfatti Francesco, Olmini, Tempia Valenta.

Per la fine della IV legislatura.

PRESIDENTE. Nonostante l'ora tarda e nonostante l'impegnativo lavoro svolto in questa ultima seduta dalla Commissione nel corso di questa Legislatura, vorrei rivolgere a tutti gli onorevoli colleghi un caldo ringraziamento per la collaborazione così cordialmente prestata nei confronti della presidenza di questa Commissione.

Desidero soprattutto augurare agli onorevoli colleghi un felice ritorno nella prossima Legislatura in questa o in altra Commissione.

A questo ringraziamento che rivolgo ai colleghi vorrei aggiungerne uno, non meno sentito, al nostro segretario, dottor Ferdinando Caracciolo (*Applausi da tutti i settori*), che è stato prezioso collaboratore, assiduo, diligente ed intelligente del Presidente e quindi di tutta la Commissione. Credo infatti che non soltanto io, ma tutti i colleghi abbiano avuto modo di apprezzare le qualità e la dedizione al lavoro del nostro segretario, cui rivolgo, a nome della Commissione, il nostro più sincero augurio. Il dottor Caracciolo, con la sua baldanza giovanile, ha predisposto tutto quanto necessario per un simpatico brindisi a chiusura dei nostri lavori.

TITOMANLIO VITTORIA. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Giolitti delle cortesie che in modo particolare ha voluto usarmi. Egli ha augurato a tutti noi di rivederci nella prossima legislatura, ma io volontariamente ho deciso di tornare alla mia attività d'insegnante e quindi di lasciare l'attività politica e parlamentare.

Poiché non avrò altra occasione per farlo in futuro, sento il dovere di ringraziare tutti gli amici di questa Commissione, che mi hanno dato il piacere e l'onore della loro simpatia, della loro collaborazione e del loro affetto.

DOSI. Credo di avere diversi titoli per dire due parole in questa seduta conclusiva. Innanzi tutto sono l'unico dei due Vicepresidenti ad essere presente, sono poi forse il più

anziano della Commissione, ho a mio carico tre legislature e, infine, sono sicuro, per mia volontà, di non tornare più a far parte di questo ramo del Parlamento.

Credo quindi di interpretare il pensiero di tutti i colleghi nel contraccambiare gli auguri del nostro Presidente, il quale ha saputo in ogni occasione guidare la nostra Commissione in maniera inappuntabile, con garbo, con obiettività, con calma e con capacità notevoli. È quindi con gioia e piena consapevolezza che esprimo all'onorevole Antonio Giolitti i sentimenti della nostra gratitudine ed i più fervidi auguri di quanti non torneranno alla Camera nella prossima legislatura, assicurandogli che rimarrà per sempre nel nostro ricordo.

Un augurio anche ai due Ministri con i quali la nostra Commissione ha avuto più frequenti rapporti ed ai loro Sottosegretari, alcuni dei quali sono oggi qui presenti.

Un augurio, infine, reciproco e cordiale a tutti, con la felice constatazione che sempre, in questi 5 anni, al di là di quelli che possono essere i motivi di contesa e di polemica, a volte anche aspra ed agitata, ed indipendentemente dall'appartenenza ai vari gruppi politici, siamo riusciti a stabilire tra noi rapporti cordiali, sinceramente cordiali. Ritengo, con questa constatazione, di interpretare i sentimenti di tutti, nella certezza che se nel corso della nostra vita futura uno di noi dovesse bussare alla porta di un altro, questi, senza pensare e neppure ricordare che quello è appartenuto ad un diverso schieramento politico, indubbiamente aprirebbe la porta della sua casa, salutandolo ed accogliendolo come un vecchio amico. (*Applausi da tutti i settori*).

Questo è senz'altro una cosa importante e bellissima, che aggiunge qualcosa al patrimonio dei nostri ricordi e dei nostri sentimenti.

Gran parte del merito di tutto questo va ascritto al nostro Presidente, al quale di nuovo auguriamo di poter continuare la sua opera proficua nella prossima legislatura, se altre responsabilità non lo impegneranno in più alti uffici. E spero, onorevole Presidente, che ella vorrà serbare un cordiale ricordo di questo vecchio Vicepresidente che lascia questa Commissione con un tantino di commozione. (*Applausi da tutti i settori*).

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A nome dei ministri Andreotti e Tolloy e dei colleghi Sottosegretari di Stato Picardi, Mezza Maria Vittoria, Graziosi e Vetrone, mi si consenta di esprimere brevi, sentite parole di risposta ai ringraziamenti del presidente Giolitti, ringraziandolo a mia volta per il lavoro che ha svolto in questi anni, con tanta capacità, con tanta acutezza e così forte preparazione.

Un ringraziamento anche a tutti voi, onorevoli commissari, appartenenti sia ai partiti di maggioranza che a quelli dell'opposizione, per il lavoro intenso che abbiamo potuto svolgere in comune e per la passione che ognuno di voi ha portato nell'esame dei provvedimenti assegnati a questa Commissione, secondo i propri principî e i propri orientamenti ideali; tutti voi, comunque, avete lavorato e dato il vostro contributo, indipendentemente dalla vostra collocazione politica, nell'esclusivo interesse del Paese.

Vi ringrazio anche per i rapporti cordiali che si sono venuti instaurando tra noi, rapporti di amicizia e di collaborazione sincera. Tutto quanto ha detto l'amico Dosi credo rappresenti la forma migliore per esprimere un sentimento che indubbiamente ciascuno di noi nutre nei confronti di tutti gli altri. Indubbiamente in questa Commissione, anche se non soltanto in essa, si sono venuti stabilendo dei rapporti di viva affettuosa amicizia: qualcosa che resterà per sempre, indelebilmente, nella nostra vita. (*Applausi da tutti i settori*).

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A titolo personale desidero ringraziare in modo particolare il Presidente Giolitti e tutti i componenti la Commissione per la cordialità e la veramente affettuosa simpatia che in questi anni in cui ho avuto l'onore di collaborare con loro essi mi hanno voluto riservare, supplendo alle mie modeste forze con la loro esuberanza, il loro affetto, la loro cortesia.

Non intendo ripetere quanto ha già detto, tanto nobilmente e con tanta carica di sentimento, l'onorevole Dosi, ma non vi è dubbio che i rapporti che qui si sono stabiliti mi portano a dire di aver trovato in tutti indistintamente i commissari dei veri amici affettuosi, dei quali serberò il più bello e gradito ricordo, nella speranza di rimanere benevolmente anche nel loro personale ricordo. (*Applausi da tutti i settori*).

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO